

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4754 R	2 settembre 1998	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 26 maggio 1998 concernente il disegno di legge sull'esercizio dei diritti politici

CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutte le leggi sono importanti, alcune sono più conosciute, altre meno. Le cittadine e i cittadini in genere si occupano maggiormente di quelle normative che li concernono direttamente, sia perché limitano le loro libertà, sia soprattutto perché li toccano sul lato economico, finanziario e fiscale.

Le leggi elettorali sono anch'esse tra quelle che interessano l'opinione pubblica, non tanto per predisposizione del singolo su tematiche a volte complicate e non sempre di facile comprensione, quanto perché i mass media, ma ancora prima i partiti politici, sono particolarmente attenti e dibattono in materia a tutto campo sostenendo le proprie posizioni e rivendicazioni, suscitando nel paese ampio interesse ed anche reazioni emotive.

La storia delle leggi elettorali del nostro piccolo paese è costellata di cambiamenti più o meno importanti, sostenuti a turno da una o l'altra delle formazioni politiche che si prefiggevano, o più semplicemente immaginavano di migliorare, con nuove regole, la loro forza nel rapporto con gli altri concorrenti. Tuttavia la storia insegna anche che difficilmente le modifiche elettorali di parte hanno cambiato il rapporto tra i contendenti. Sono altre le ragioni che determinano il rafforzamento o l'indebolimento di una compagine politica, o che propiziano lo sviluppo di idee diverse tramite la creazione di nuovi partiti. Non è questa la sede per approfondire l'interessante tematica. Lasciamo volentieri il compito agli storici. Per il Canton Ticino esistono diversi lavori e libri che permettono di seguire l'evoluzione del nostro sistema elettorale in particolare dopo il varo della Costituzione cantonale del 1830.

È appurato che il por mano alla riforma delle leggi elettorali è fonte di posizioni politiche e partitiche contrastanti, e che risulta sovente difficile trovare il necessario consenso popolare. Soprattutto quando i cambiamenti sono numerosi e la consultazione davanti al sovrano può, con una certa facilità, portare al cumulo dei voti negativi su oggetti diversi, vanificando lo sforzo di arrivare a un documento unitario e completo. Ecco perché la politica dei piccoli passi è indispensabile. Certe modifiche debbono maturare con il tempo per coinvolgere la maggioranza delle elettrici e degli elettori. Qualche volta la via del successo è, ahimè, quella del *do ut des*, pragmatica fin che si vuole, ma di certo non ideale. Migliore tuttavia rispetto a quanto avveniva in passato, con scontri anche cruenti e lacerazioni nel paese che hanno poi richiesto tempi lunghi per rimarginarsi, e che forse rimarginate non lo sono ancora del tutto.

OSSERVAZIONI SUL MESSAGGIO NO. 4201 DEL 19 GENNAIO 1994

Prima di affrontare quello in discussione, è opportuno ricordare il messaggio del CdS no. 4201 del 14 gennaio 1994 nonché il rapporto del 16 settembre del medesimo anno.

Il messaggio governativo e il relativo progetto di legge erano decisamente innovativi. Questo anche se non si parlava ancora del sistema maggioritario che fa discutere e trova numerosi sostenitori nel Cantone. I contrari tuttavia rappresentano pur sempre una sicura maggioranza che non permette di affrontare il problema.

La proposta governativa aveva tuttavia numerosi vantaggi, innanzitutto riuniva in un unico testo, per di più semplificato e ridotto, le disposizioni fino a quel momento, e oggi ancora, disseminate in tre leggi. Vedremo di seguito che il primo obiettivo del messaggio in discussione (il no. 4754) è ancora questo. Non ci soffermeremo sulle innovazioni tecniche dovute essenzialmente all'uso dei nuovi supporti informatici, e sostanzialmente accettate da tutti, ma su quelle più squisitamente politiche, e quindi esaminate alla lente dai partiti.

Si trattava :

- ◆ della distribuzione generalizzata a domicilio del materiale di voto, proposta che doveva essere presa in considerazione in conseguenza dell'iniziativa popolare del PPD sostenuta da un numero considerevole di firme;
- ◆ della scheda senza intestazione di partito;
- ◆ dell'aumento del numero di firme per proporre le candidature;
- ◆ della richiesta di una cauzione per il deposito delle liste;
- ◆ dell'estensione ai Municipi del sistema Hagenbach-Bischoff, ma senza la formula Cattori;
- ◆ dell'eliminazione delle possibilità di congiunzione delle liste.

Nella sostanza, i punti caldi della nuova legge del 1994 erano questi. La Commissione dei diritti politici aveva fatto le sue scelte, in parte poi modificate dal plenum del Parlamento. Per finire, il 22 gennaio 1995, il popolo ticinese, con il 60% di voti contrari, aveva affossato l'intero progetto di modifica. Le analisi del voto sono state numerose. La più gettonata, e anche verosimile, è quella che indica il motivo del no popolare nella proposta di introduzione della distribuzione generalizzata del materiale di voto a domicilio. Di certo però, anche altre innovazioni hanno determinato il consistente no popolare. Non da ultimo la soppressione della possibilità di congiungere le liste, la scheda senza intestazione di partito, soprattutto per il peso che le veniva attribuito, e altre ancora, in particolare l'aumento del numero di firme e anche l'introduzione della cauzione.

Come già detto, determinante per il secco voto popolare è tuttavia stata la proposta di introduzione del voto per corrispondenza generalizzato. Il sistema garantista basato sull'inviolabilità del segreto di voto era sancito nella vecchia Costituzione cantonale, ed è ripreso parimenti nella nuova. L'antica piaga della corruzione elettorale, indubbiamente importante nel passato, condiziona tuttora l'opinione delle elettrici e degli elettori ticinesi, anche se, è giusto ricordarlo, le cose sono cambiate e non di poco. Interessante riportare in questo rapporto un passaggio del "DIRITTO COSTITUZIONALE TICINESE" di Giuseppe Lepori, pubblicato postumo, in cui si dice (vedi messaggio del CdS no. 4201 del 19.1.1994 pag. 10-11-12):

"In nessun altro settore si è esercitata la sottile feconda tenace inventiva del legislatore, come in quello volto ad assicurare la libertà dell'elettore, mettendolo al riparo da controlli e da illecite pressioni. Il principio della segretezza del voto esercitato per Comune, introdotto dalla riforma costituzionale del 1875, già aveva offerto un rimedio parziale: ma la malizia umana si è dimostrata espertissima a vincere anche gli ostacoli più elaborati.

La difficoltà contro la quale si è sempre urtato ogni espediente legislativo e che impedisce di escogitare un sistema perfetto, ragionevole e semplice, deriva dal "panachage" e cioè dal diritto dell'elettore di votare per candidati di diversi partiti: esso costituisce, se così possiamo esprimerci, l'humus su cui prolifica la pianta del controllo del voto. Ma poiché il cittadino ticinese è ribelle a rinunciarvi, in quanto vi ravvisa un'esigenza della libertà democratica e un mezzo per lasciar giuocare l'apprezzamento del valore individuale dei candidati, così è stato necessario attorniare il voto da una rete fitta di formalità che lo complicano all'estremo.

La corruzione elettorale è antica piaga, se già le leggi romane si preoccupano di distinguere tra ambito lecito e illecito, secondo i mezzi usati: lecite le blandizie, come la osculatio, la nomenclatio, la manus oblatio, la benignitas, consistente nel dare spettacoli e cene "ad auram popularem captandam": illecito tutto ciò che rende venale il voto. Antica piaga anche nostra, che ha suscitato sino dagli inizi della vita pubblica vive doglianze, prolungatesi di decennio in decennio. Eppure a nessuno è mai stato possibile dire fino a qual punto la corruzione abbia intaccato la morale civica dell'elettore: e non soltanto perché non costituisce fenomeno che si presti all'indagine statistica, ma anche perché si presenta sotto le forme più svariate, dalla grossolana corruzione per denaro a quella cauta e coperta dalla pressione morale, a quella che si opera attraverso l'agitazione demagogica. Né è sempre possibile stabilire dove il lecito ha i suoi limiti."

Il legislatore ha così previsto una lunga serie di norme e regole intese a preservare l'invulnerabilità del voto: dalle norme relative agli uffici elettorali ai loro compiti e alla loro composizione (articolo 45 e seg. LVE), ai delegati dei gruppi che assistono le operazioni di voto, le cabine e le urne (articolo 57 e seg. LVE): alle modalità di espressione del voto, quali i requisiti per notificare l'identità dell'elettore, il divieto di distribuzione del materiale di voto a domicilio nelle elezioni politiche (articolo 1 cpv. 2 LE); le cautele per la deposizione delle schede nell'urna, per il voto anticipato e per il voto per corrispondenza limitato ecc. Sempre Lepori, richiamate le diverse norme per la tutela della libertà e delle segretezza del voto, aggiunge:

"Ma lo scopo è raggiunto? L'applicazione di queste provvidenze (e delle altre di cui parleremo, riguardanti lo spoglio dei voti) ha riservato una sorpresa: le proporzioni numeriche fra i partiti non sono mutate, mantenendosi entro un ambito minimo di oscillazioni, tutti i partiti, in misura maggiore o minore, hanno aumentato in cifre assolute i voti ricevuti. La fantasia può sbizzarrirsi nel formulare ipotesi. Ma un altro fatto, assai meno tranquillante, si è verificato, quello per cui un numero imponente di schede risultò nullo, non avendo l'elettore saputo votare correttamente.

Onde il problema a sapere se, per raggiungere lo scopo lodevolissimo di impedire la corruzione di pochi, sia ammissibile giungere alla pratica privazione del diritto di voto di molti: e attuare, con procedure complicate, una vessazione di tutti. Lasciamo aperta la questione: una soluzione, se vuole essere feconda di risultati, non potrà prescindere dal considerare che, a fianco della più volgare forma di corruzione elettorale o di coartazione della volontà dell'elettore che si esplica con il controllo della scheda, esiste quella più inafferrabile che consiste, come abbiamo detto, nella pressione morale, fatta di promesse, di lusinghe, di demagogia; e dall'affermare che la vera libertà potrà trionfare, se ogni cittadino sarà sorretto dal convincimento della propria dignità e della nobiltà della sua condizione di organo dello Stato; e pertanto si preoccuperà di apprezzare correttamente i fatti politici, esaminando con cura le dottrine e le correnti di pensiero e l'attività concreta dei partiti, formandosi una ragionevole opinione personale sui problemi della vita pubblica, valutando gli uomini ai quali intende affidare il potere, piuttosto che dalle loro parole, dai loro atti."

In materia di sistema di spoglio il legislatore è stato ancor più incisivo. Nel messaggio che accompagna la riforma elettorale del 30 maggio 1978 per l'introduzione dello spoglio meccanizzato delle schede il Consiglio di Stato a questo proposito ricordava che:

"I tentativi di moralizzare il costume politico ticinese mediante leggi quali quelle elettorali del 1954 avrebbero potuto essere resi vani con la reintroduzione, nel 1958, del panachage propugnata con iniziativa popolare e accolta con invero scarso entusiasmo nel controprogetto del Gran Consiglio (Verballi G.C. sess. ord. prim. 1958 p. 1004/1005).

La centralizzazione dello spoglio era, quindi, una fatale e inevitabile conseguenza del panachage (cit. p. 1005), nacque così lo spoglio centralizzato a Bellinzona per le elezioni del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, dei Municipi e dei Consigli comunali.

È indubbio che tale accorgimento ha contribuito notevolmente ad affrancare l'elettore ticinese dalle pressioni elettorali garantendo meglio la segretezza e l'inviolabilità del voto.

Nel contempo però, lo spoglio centralizzato esigeva un impiego notevole di personale attinto nei ranghi della magistratura giudiziaria e della pubblica amministrazione richiedendo, nel contempo un certo impegno di tempo. Da questo profilo, la situazione divenne ancora più complicata a partire dal 1970 quando il voto alla donna fece raddoppiare il numero di elettori.

Iniziarono allora le lamentele sulle lungaggini dei tempi di spoglio, l'impiego di personale per più giorni a scapito della normale attività. Vi fu chi richiese con rinnovata insistenza di ritornare allo spoglio comunale sostenendo come lo spoglio centralizzato fosse mortificante per un paese dal costume elettorale ormai radicalmente risanato".

Dopo le interessanti e importanti considerazioni di Giuseppe Lepori, passiamo al nuovo messaggio (il n. 4754) per dire che, nella sostanza, i problemi sono rimasti i medesimi di quasi quattro anni or sono. La differenza, necessaria, ma non determinante, è data dall'introduzione di alcune norme che dipendono dalla nuova Costituzione cantonale entrata in vigore il 1° gennaio 1998.

DISCUSSIONE COMMISSIONALE SUL MESSAGGIO NO. 4754

La Commissione speciale dei diritti politici, incaricata dell'esame della nuova legge, ha innanzitutto sentito il direttore del Dipartimento competente. L'on. Alex Pedrazzini ha subito messo l'accento sulla necessità di trovare un rapido consenso, indicando i tempi, purtroppo brevi, per assicurare al paese la nuova legge già per le votazioni cantonali dell'aprile 1999.

Riferendosi al messaggio trattato nel capitolo precedente, ha opportunamente ricordato che il Parlamento aveva dato il suo assenso alla stragrande maggioranza delle modifiche proposte e che la bocciatura popolare era da attribuire, essenzialmente, alla volontà del sovrano di non accettare l'introduzione della distribuzione del materiale a domicilio e del voto per corrispondenza generalizzato. L'auspicio del Consigliere di Stato è stato quello di tentare di portare avanti il messaggio nella sua totalità, convinto che anche togliendo i punti più controversi non sarebbe comunque stato facile raggiungere un'unanimità di consensi.

La Commissione ha subito affrontato con realismo la situazione con la convinzione, unanimemente sottoscritta, della impossibilità di sciogliere in tempo utile alcuni nodi controversi sui quali i partiti e gli enti interpellati avevano manifestato posizioni differenti e contrastanti.

I temi scottanti, pur con gradazioni diverse, sono stati individuati in dieci posizioni, e precisamente:

1. scheda senza intestazione di partito
2. obbligo di accettare la carica
3. dichiarazione di fedeltà
4. trasparenza dei finanziamenti nelle campagne elettorali
5. voto per corrispondenza per le votazioni
6. aumento del numero di firme per presentare le liste
7. richiesta di una cauzione per presentare le liste
8. possibilità (o proibizione) della congiunzione delle liste
9. accesso al GC per i funzionari dello Stato e i docenti
10. sistema Hagenbach-Bischoff per i Municipi

Di queste posizioni, tre sono state definite di secondaria importanza, comunque non prioritarie, né in grado, da sole, di fare scattare con successo il meccanismo del referendum. Si tratta:

- ◆ della scheda senza intestazione di partito
- ◆ dell'obbligo di accettare la carica
- ◆ della dichiarazione di fedeltà

Altre quattro sono state considerate moderatamente problematiche. Per esse, tuttavia, è sembrato possibile trovare il consenso necessario. Si tratta:

- ◆ del voto per corrispondenza per le votazioni
- ◆ dell'aumento di firme per presentare le liste
- ◆ dell'obbligo di versare una cauzione per presentare le liste
- ◆ della trasparenza dei finanziamenti nelle campagne elettorali

Le ultime tre, per contro, e precisamente:

- ◆ la possibilità o meno di congiunzione delle liste
- ◆ l'accesso al GC per i funzionari statali e i docenti
- ◆ l'introduzione del sistema Hagenbach-Bischoff per i Municipi

sono apparse come nodi non scioglibili in tempi brevi. Una loro introduzione o non introduzione nella nuova legge elettorale provocherebbe con molta probabilità, se non sicuramente, un referendum. Senza dimenticare che anche la semplice discussione di questi tre oggetti avrebbe impegnato la commissione per tempi probabilmente così lunghi, da impedire di rispettare i termini improrogabili per la conclusione dei lavori, e l'applicazione delle nuove norme nella primavera del 1999.

Così all'unanimità è stata presa la seguente decisione:

i tre nodi principali (eleggibilità in GC per funzionari e docenti statali, soppressione delle congiunzioni di liste, introduzione del sistema Hagenbach-Bischoff per i Municipi) non saranno trattati in questa occasione.

Per gli altri, che per comodità chiameremo di seconda e terza priorità o difficoltà, si sarebbe proceduto alla discussione e alla votazione, con la unanime premessa (e auspicio) che venisse trovata una soluzione in grado di coinvolgere una maggioranza qualificata se non proprio l'unanimità.

La Commissione nominava di seguito una sottocommissione, composta di cinque membri (il relatore più un rappresentante di ognuno dei quattro partiti di governo) con il preciso incarico di concludere i lavori prima dell'estate, nonché per il relatore l'impegno di preparare una bozza di rapporto per il 24 di agosto 1998.

A quel momento la Commissione dei diritti politici in corpore avrebbe esaminato i risultati raggiunti e dato o no il suo consenso. Rispettivamente avrebbe proceduto a una votazione formale per i casi in cui la sottocommissione non era riuscita a trovare l'unanimità o un compromesso accettabile. L'impegno dei gruppi, liberamente sottoscritto, era e rimane quello di appoggiare la soluzione mediata che sarebbe uscita dai lavori commissionari.

La Commissione dei diritti politici ritiene che i tre nodi di difficoltà uno, ossia quelli della congiunzione delle liste, dell'eleggibilità in GC per funzionari e docenti e del sistema Hagenbach-Bischoff per i Municipi, dovranno essere affrontati quanto prima a seguito di un nuovo messaggio o di un'iniziativa.

LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

La sottocommissione, presieduta dal collega Giovanni Jelmini, ha potuto lavorare rapidamente grazie innanzitutto alla disponibilità dei suoi cinque membri. Essa si è avvalsa della presenza e del contributo dell'avv. Giorgio Battaglioni, direttore della Divisione della giustizia, dell'avv. Giampiero Gianella, Cancelliere dello Stato e del segretario commissionale e vice cancelliere dello Stato, avv. Rodolfo Schnyder, il quale con il suo tempestivo lavoro di aggiornamento dei verbali ha permesso di mantenere i tempi fissati. Né va dimenticato l'interessante documento allestito di sua iniziativa dal collega Silvano Bergonzoli, che ha permesso di trattare, nella discussione articolo per articolo, le proposte di modifica pervenute al Dipartimento in seguito all'ultima consultazione che aveva visti coinvolti, oltre che tutti i partiti politici cantonali, anche la lega dei comuni rurali e montani, l'associazione dei comuni urbani ticinesi nonché l'unione dei segretari comunali.

A tutte le persone che hanno fattivamente collaborato a questa attività in piena estate, vada il ringraziamento del relatore e dell'intera Commissione dei diritti politici.

ESAME DEI SINGOLI ARTICOLI

Alcuni articoli sono stati stralciati in ragione della decisione di non trattare i tre nodi di primaria difficoltà. Altri sono stati introdotti per migliorare l'unità di materia, togliendoli in particolare dalla Lasp (Legge sociopsichiatrica cantonale). Per semplicità seguiremo l'ordine degli articoli così come presentati nel disegno di legge allegato al messaggio governativo, menzionando in particolare quelli che hanno subito modifiche. È opportuno ricordare che diverse proposte venute dall'ultima consultazione sono già state inserite nel testo definitivo del messaggio no. 4754. Esse, pur avendo fatto oggetto di discussione nelle riunioni della Commissione, non verranno toccate in questo rapporto ma date per acquisite.

Art. 6 - Catalogo elettorale - a) principio

Al cpv. 3 si afferma che il Regolamento disciplinerà tra l'altro anche i modi di consultazione. Raccogliendo l'invito dell'Unione segretari comunali ticinesi, la Commissione chiede al Consiglio di Stato di limitare la possibilità di presa di visione del catalogo elettorale agli orari di cancelleria.

Art. 11 - Esclusione - a) principio

Il messaggio governativo riporta tale e quale il cpv. 2 dell'art. 27 della nuova Costituzione cantonale. Detto capoverso era stato modificato in seguito ad un emendamento dell'on. Carlo Verda che introduceva il concetto cumulativo per l'esclusione dai diritti politici di: "interdetto per infermità o debolezza mentale e incapacità di discernimento".

La discussione ha messo l'accento non tanto sul testo in quanto tale, che è corretto ribadendo ad litteram la norma costituzionale, quanto piuttosto sulla sua interpretazione. L'accettazione del già citato emendamento Verda, in fase di esame della nuova Costituzione, ha di fatto creato una differenza con la norma federale. Non a caso il prof. Aubert ha ritenuto discutibile e criticabile dal profilo della conformità con il diritto federale l'aggiunta effettuata di "e incapace di discernimento."

Presso l'OSC vi sono ospiti che pur essendo interdetti possono essere riconosciuti capaci di discernimento per l'esercizio del diritto di voto. Sempre su questo argomento esiste una iniziativa del collega Rodolfo Pantani concernente le persone degenti nelle case per

anziani. Talvolta esse, pur non essendo in grado di capire la portata di determinate azioni, non sono interdette, e quindi per legge possono votare. L'on. Pantani chiede nel suo atto parlamentare di valutare se dette persone, che formalmente possono esercitare il diritto di voto, siano effettivamente in grado di farlo o non subiscano piuttosto l'influenza di terzi. Si tratta di una problematica intesa a garantire la segretezza del voto. Essa, pur essendo in qualche modo legata al tema in discussione, va risolta separatamente. Non va dimenticato che la condizione di base è il dettato costituzionale, ossia che per essere privati del diritto di voto bisogna innanzitutto essere interdetti. La possibile istituzione di un seggio provvisorio o di un'urna itinerante, nonché le condizioni per votare, verranno esaminate in un secondo tempo.

Giova ricordare che sul piano federale i motivi d'esclusione dal diritto di voto sono sanciti dall'art. 2 LDP (LF sui diritti politici). Il disegno di nuova Costituzione federale (cfr. Messaggio del 20 novembre 1996, pag. 337 e 338) riprende questi motivi nel suo art. 127, nel senso che

"una persona deve poter essere privata dei diritti politici esclusivamente in seguito a interdizione per infermità o debolezza mentali ai sensi dell'art. 369 CC. In tali casi bisogna supporre che non sussiste nemmeno la minima capacità di discernimento indispensabile per l'esercizio del diritto di voto. Per gli altri casi di tutela o per altri motivi, la privazione dei diritti politici non è ammessa".

A questo punto la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno togliere dal disegno di legge sull'assistenza sociopsichiatrica (Lasp) gli articoli concernenti questa problematica (messaggio no. 4720 dell'11.2.1998, art. 42-43-44) e introdurli nella nuova legge elettorale.

Dopo i dovuti contatti con la Commissione della legislazione che sta appunto esaminando la nuova legge sociopsichiatrica cantonale, e con il consenso della stessa, la scelta è stata accettata all'unanimità. Così l'art. 11 è rimasto immutato con la nuova marginale "Esclusione dai diritti politici - a) principio".

Per contro sono stati aggiunti gli art. 12, 13 e 14.

Art. 12 - b) accertamento della capacità di discernimento

L'accertamento è finalizzato alla concessione o meno del diritto di voto. La Commissione ha a lungo discusso sull'affermazione contenuta nell'articolo: "L'accertamento avviene d'ufficio". Non si tratta ovviamente di procedere a un esame a tappeto e d'ufficio di tutti gli interdetti, ma di adeguarsi alle necessità. Ecco il nuovo articolo:

L'accertamento della capacità di discernimento avviene d'ufficio:

- a) in caso di interdetto collocato in una Unità Terapeutica Riabilitativa (UTR), dall'équipe interdisciplinare;*
- b) in caso di interdetto non collocato in una UTR, dal direttore del settore ai sensi della legge sull'assistenza sociopsichiatrica, sentita, se necessario, la delegazione tutoria competente.*

Art. 13 - c) ricorso

Contro la decisione, di cui all'art. 12, è dato ricorso, entro 5 giorni, alla Commissione giuridica prevista dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

Art. 14 - d) notifica

Le decisioni cresciute in giudicato sono immediatamente notificate al comune di domicilio dell'interessato.

Con queste aggiunte la Commissione ha voluto fare chiarezza sulle modalità di accertamento della capacità di discernimento, sui termini di ricorso nonché sugli organi competenti e infine sulla notifica delle relative decisioni.

Resta inteso che gli articoli della Lasp verranno abrogati. La motivazione principale di questa importante modifica e trasferimento di normative da una legge all'altra, è da individuare nel desiderio di avere nella medesima legge (ora una sola invece di tre) tutte le disposizioni concernenti il diritto di voto. D'altra parte era certamente discutibile il fatto che la legge sociopsichiatrica cantonale si occupasse anche di chi potesse votare o no.

Art. 21 - Composizione e funzionamento

Si tratta dell'ufficio elettorale. L'Unione segretari comunali fa rilevare che la prassi non rispetta la legge, e che sarebbe opportuno inserire una clausola che permetta, per le votazioni federali e cantonali, che l'ufficio elettorale sia costituito di un sol membro.

Altro discorso, si legge nella presa di posizione, va fatto per le elezioni. La Commissione non ha dato seguito a questa proposta ritenendo che la scelta operata dal Consiglio di Stato rappresenti una forma di garanzia minima. D'altra parte il problema del numero di persone presenti è importante anche per lo spoglio vero e proprio. Ne va dimenticata la componente storica e politica.

Art. 25 - Schede, testi in votazione: stampa e fornitura

L'articolo viene accettato così come proposto. La Commissione ha rinunciato a rendere imperativa la lett. a) del cpv. 3. Si tratta della possibilità di allegare all'intenzione delle cittadine e dei cittadini "una breve ed oggettiva spiegazione". La Commissione formula comunque la raccomandazione affinché si faccia largo uso della possibilità conferita dall'articolo in discussione, possibilità che dovrebbe essere usata comunque in caso di votazioni importanti, anche a livello comunale, soprattutto nei grossi comuni. Si ritiene pure che il testo informativo dovrebbe essere sottoposto per visione alle parti, per evitare possibili reclamazioni da parte degli iniziativaisti. La cosa è già stata sperimentata con successo. Questo concetto è peraltro contenuto anche nella nuova Costituzione all'art. 34 cpv. 1.

Art. 26 - Distribuzione del materiale di voto

Viene sostituita la frase "... distribuisce a domicilio" con "... invia a domicilio". Il cpv. 2 consacra il principio della distribuzione del materiale di voto per le elezioni solamente all'ufficio elettorale al momento del voto. Questo in conformità con la votazione popolare del 22 gennaio 1995.

Art. 27 - Orari

Dopo lunga discussione la Commissione ha trovato un compromesso. Il sabato gli uffici elettorali saranno aperti dalle 17.00 alle 19.00 solo nei comuni con più di 600 iscritti in catalogo e non 800 come proposto nel messaggio.

Art. 28 - Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

L'articolo proposto dal Consiglio di Stato viene modificato togliendo dal materiale da mettere sotto custodia l'urna in quanto tale, perché in quel momento priva di qualsiasi documento.

Non è escluso però che l'urna possa essere utilizzata quale contenitore, per custodire il materiale di voto in luogo sicuro. Questa prassi è già in auge soprattutto nei piccoli comuni.

Art. 29 (testo messaggio) - Voto per corrispondenza

La discussione è stata lunga e articolata. I fautori hanno fatto notare che questa proposta parte dalla consapevolezza che per il momento c'è un limite invalicabile costituito dalla votazione popolare del gennaio 1995 e concernente il voto per corrispondenza per le elezioni cantonali e comunali. L'estensione del voto per corrispondenza alle votazioni cantonali e comunali si giustifica con la volontà di semplificare le cose per le elettrici e gli elettori già poco propensi a partecipare a queste consultazioni popolari. D'altra parte, sovente, queste votazioni avvengono in concomitanza con chiamate alle urne federali, per cui il votante si trova confrontato con due sistemi di voto. Si tratta dunque anche di armonizzare le regole nel contesto svizzero. Inoltre, pur non potendo votare per posta, va rilevato il fatto che il materiale già oggi viene distribuito a domicilio, cosa che non può escludere il così detto galloppinaggio. I contrari all'innovazione hanno chiesto di rinviare questa norma analogamente ai tre nodi di primaria difficoltà. Il timore dei contrari è che si tratti di un primo passo per arrivare al voto per corrispondenza generalizzato esteso anche alle elezioni.

La Commissione non è riuscita a trovare una soluzione. Nella votazione, se pur con una piccola maggioranza, ha deciso di stralciare l'articolo e di mantenere in materia il sistema tuttora in vigore.

Art. 32 - c) voto per corrispondenza in materia di elezioni cantonali e comunali

Essendo caduto l'art. 29 (testo messaggio), bisogna introdurre, sia nella marginale, sia nel testo dell'art. 32, il diritto di votare per corrispondenza nelle votazioni, oltre che nelle elezioni, giusta i motivi indicati all'art. 32 stesso. Il nuovo testo sarà:

c) voto per corrispondenza nelle votazioni e nelle elezioni cantonali e comunali

L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza nelle votazioni e nelle elezioni cantonali e comunali, tramite il servizio postale, a condizione che sia:

- a) invariato;*
- b) impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un'attestazione di degenza;*

La novità di questo articolo è comunque l'introduzione alla lettera b) dell'estensione della possibilità del voto per corrispondenza agli ospiti di istituti siti in Svizzera, togliendo così la discriminazione derivante dal fatto che venivano riconosciute a tal fine solo le case di cura ticinesi.

Art. 35 - Espressione di voto - 1. nelle votazioni

È stata accettata la proposta di permettere di esprimere il "sì" e il "no" nelle lingue nazionali, oltre che in italiano. Per le votazioni con domande eventuali e varianti, si specifica che il Regolamento dovrà disciplinarne le modalità.

Art. 36 - 2. nelle elezioni - a) a maggioranza assoluta

La Commissione conferma il principio dell'introduzione della scheda senza intestazione; ciò deve valere pure per le elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, dove l'elemento personale è più spiccato che nel sistema proporzionale. Anche in questo caso, l'elettore avrà quindi la possibilità di utilizzare la scheda con intestazione della lista, aggiungendo o cancellando il nome dei candidati eleggibili, oppure di far capo alla scheda senza intestazione inserendo il nome di candidati eleggibili.

Art. 38 - Principio: spoglio cantonale, spoglio comunale

Viene accettato un nuovo cpv. 3 (i vecchi 3 e 4 diventano pertanto 4 e 5) con il quale si codifica che: "per l'elezione del Consiglio nazionale lo spoglio può avvenire sulla base di un programma informatico stabilito dal CdS, omologato dalla Cancelleria federale, e in forma raggruppata per più Comuni."

Art. 39 - Operazioni di spoglio - 1. Spoglio comunale

Stabilito, con l'articolo precedente, che si potrà procedere a spogli in forma raggruppata per più comuni, bisogna stabilire i livelli di responsabilità. Si sta valutando il programma informatico che verrà utilizzato. La differenza con lo spoglio cantonale è data dalla presenza a quest'ultimo della figura del magistrato che ha il compito di sorvegliare le operazioni di ripresa dei dati. Inoltre c'è l'assessore giurato che collabora con la persona addetta alla ripresa dei dati. A livello comunale l'ufficio elettorale dovrà comunque, e quindi anche nel caso di spoglio in forma raggruppata per più comuni, procedere a un certo lavoro preparatorio prima di consegnare il materiale per il controllo del voto. In particolare, conteggiare le schede, i votanti, le schede valide, le schede bianche e le schede nulle. A questo punto il suo lavoro sarà terminato e il materiale consegnato all'ufficio centralizzato. È stata sollevata la possibilità che un delegato di ogni ufficio elettorale, per esempio il presidente, possa, oltre che portare il materiale all'ufficio centrale, essere obbligato a sorvegliare le operazioni di ripresa a livello centralizzato. Questa soluzione è stata scartata. Si ritiene infatti che la cosa non sia necessaria. Il problema della garanzia è dato dall'ufficio elettorale centralizzato al quale bisogna dare fiducia, come oggi si dà fiducia al Cantone nello spoglio cantonale.

Art. 42 - Conteggio delle schede e dei voti nel caso di spoglio cantonale

Al cpv. 2 lett. a) bisogna aggiungere "... più quelli preferenziali ottenuti su altra lista". Questa forma era già presente nel disegno di legge del 1994 e appare più chiara e precisa.

Art. 44 - Nullità delle schede

È sorta una lunga discussione sulla lett. f). Secondo il CdS dovrebbe essere considerata nulla la scheda intestata a più liste o a nessuna e recante un numero di voti preferenziali superiore al massimo consentito. A parere di alcuni commissari la scheda intestata a più liste o a nessuna, ma recante un numero di voti preferenziali uguale o inferiore a quello consentito, dovrebbe infatti essere considerata alla stregua di una senza intestazione così da non penalizzare il votante poco capace o sbadato. Secondo altri invece il peccato non è veniale. Infatti, alle elettrici e agli elettori che non vogliono indicare un partito è offerta una scheda senza intestazione. Indicando più partiti, disattendono la ragione di fondo per la quale è stata introdotta la nuova possibilità di voto.

La Commissione a maggioranza ha deciso di accettare la proposta del Consiglio di Stato. La scheda sarà quindi nulla solo se le due condizioni indicate saranno ambedue disattese. Per esemplificare non sarà nulla la scheda che, pur recando intestazioni a più partiti, rispettasse nel numero di preferenze quelle massime concesse per la scheda senza intestazione.

In sede commissionale si è ritenuto altresì opportuno prevedere un nuovo capoverso 2 allo scopo di ancorare nella legge gli ulteriori motivi di nullità per le elezioni con il sistema maggioritario. Sono pertanto nulle le schede che:

- a) portano il nome di persona che non è tra i candidati;
- b) portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Rispetto alla situazione attuale, la maggioranza della Commissione suggerisce di non più prevedere la nullità della scheda quando il nome di un candidato figura più di una volta sulla scheda, ragione questa che nelle esperienze trascorse aveva comportato la nullità di alcune espressioni di voto (principalmente in occasione dell'elezione del Consiglio degli Stati, che avviene contemporaneamente a quella del Consiglio nazionale dove è consentito doppiare un candidato), peraltro estremamente chiare. A livello di computo dei voti, il candidato "doppiato" si vedrà evidentemente conteggiato un solo suffragio.

Art. 58 - Proponenti

La Commissione ha trovato un modus vivendi fra coloro che vorrebbero aumentare le difficoltà nella presentazione delle liste per impedire il proliferare inutile e dispendioso di proposte con scarse possibilità di successo, e coloro che invece, pur d'accordo di inasprire le norme precedenti, vorrebbero procedere con cautela. Così la proposta del CdS è stata ridimensionata e si è passati da 15 a 10 firme per i comuni con 300-1000 iscritti in catalogo, e da 30 a 20 per i comuni con più di 1000 iscritti. Giova ricordare che la vecchia legge sul diritto di voto del 1954 prevedeva 3 firme fino a 100, 5 fino a 1000 e 15 oltre i 1000 iscritti in catalogo.

Alla lett. b) è stata introdotta la nomina della Costituente per precisare che pure per quest'ultima, come per l'elezione del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, occorrono 50 firme. Viene mantenuto il numero di 30 firme per ogni altra elezione, compresa quella dei giudici di pace. Anche in questi due casi le firme risultano aumentate in confronto alla situazione attuale che prevede 30, rispettivamente 15 firme.

Nelle generalità, che il proponente è chiamato a declinare nel sottoscrivere la proposta (cpv. 4), si è ritenuto opportuno sostituire il nome dei genitori con la data completa di nascita.

Art. 60 - Candidature

Nelle generalità richieste ai candidati (cpv. 2), si è ritenuto opportuno sostituire il nome dei genitori con la data completa di nascita.

Art. 61 - Presentazione della proposta: a) deposito, cauzione

Vale per questo articolo quanto detto per l'art. 58. Dopo lunga discussione si è pure trovato un compromesso che tuttavia non soddisfa tutti. Le cauzioni sono passate, rispetto alla proposta governativa, da fr. 500.- a fr. 300.-, da fr. 1000.- a fr. 500.-, per le proposte che esigono 10 e rispettivamente 20-30 firmatari. È stata per contro mantenuta a fr. 2000.- la cauzione per le liste richiedenti 50 firmatari. Il timore di alcuni commissari è, e questo

vale anche per l'art. 58, che non si otterrà l'effetto deterrente per il quale la norma era stata voluta.

È opportuno rilevare che la cauzione viene restituita integralmente nel caso in cui la lista ha raggiunto un risultato pari o superiore al 2% dei votanti, rispettivamente se almeno un candidato è stato eletto.

Art. 65 - Congiunzione

Come detto all'inizio di questo rapporto, l'attuale possibilità di congiungere le liste come finora è stata abbandonata nella proposta del messaggio. Questo nodo tuttavia rientra in quei tre che non sono risolvibili a breve termine. È pertanto indispensabile introdurre nuovamente il vecchio art. 38 della legge sul diritto di voto. Esso viene ripreso tale e quale:

¹*Nelle elezioni che si svolgono con il sistema proporzionale è ammessa la congiunzione delle liste.*

²*Entro il lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione, a due o più proposte può essere aggiunta la dichiarazione concorde di tutti i proponenti o dei loro rappresentanti a ciò espressamente autorizzati che le liste sono congiunte.*

³*Ogni gruppo di liste congiunte è considerato come lista unica nei confronti delle altre.*

Art. 73 - Rappresentanza regionale

Il problema della rappresentanza regionale fa discutere molto di questi tempi. Da anni peraltro ci si chiede se i circondari menzionati dalla legge siano ancora attuali, in particolare se corrispondono ancora alla realtà odierna per quanto concerne la ripartizione geografica e demografica. È un problema che andrebbe affrontato dopo un adeguato studio da parte del Dipartimento competente. La Commissione ritiene di non toccare questo articolo, lasciando ai partiti le scelte sulle diverse opzioni offerte dall'art. 73. La convinzione è che la rappresentanza regionale è molto importante e sentita in Ticino, facendo parte della nostra storia e della nostra tradizione. Una revisione dei circondari è tuttavia da auspicare .

Art. 76 - Dimissioni

Per questo articolo esiste una proposta, avanzata in fase di consultazione dai Verdi. Essa chiede che un candidato eletto, che deve rinunciare per incompatibilità, non venga stralciato dall'elenco, ma possa ritornare in gioco come subentrante nel caso in cui, nel corso del quadriennio venisse a cadere la citata incompatibilità. È il caso di un funzionario o di un docente che nei quattro anni di legislatura cessasse di essere dipendente statale. La Commissione non ha ritenuto di aderire a questa richiesta.

Art. 80 - Ripartizione, quoziente elettorale

È stata tolta la clausola Cattori in sintonia con la nuova Costituzione cantonale che l'ha eliminata.

Art. 86 - Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

Era una innovazione del messaggio del 1994, particolarmente cara al capo del Dipartimento delle istituzioni. Si tratta di sostituire il giuramento, rispettivamente la promessa solenne, proferiti al momento di assumere una carica, con questa dichiarazione che ai più sembra realistica e moderna, ad altri invece una modifica inutile e pretestuosa.

La Commissione ha deciso per la sua introduzione. Probabilmente non mancherà nel plenum una proposta di emendamento.

È comunque scontato che la cosa riveste importanza relativa e non sarà tale da modificare il destino della nuova legge.

La Commissione ha accettato la nuova formula, per il cui testo di rimanda all'art. 112, e l'estensione del suo uso anche ad altre cariche istituzionali, in particolare:

1. l'art. 73 cpv. 1 LOG, nella versione proposta dal messaggio suddetto, stabilisce che i Giudici (e questo termine figura già nell'attuale art. 73 cpv. 1 LOG) assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Consiglio di Stato. Per fugare ogni dubbio in merito, conviene chiarire, perlomeno nel rapporto, che per "Giudici" s'intendono in quest'ambito anche i Procuratori pubblici;
2. la Commissione non ha sottoscritto la proposta del Consiglio di Stato relativa agli assessori giurati, di cui all'art. 73 cpv. 4 LOG, preferendo confermare la soluzione vigente dell'art. 234 CPP.
3. si segnala che anche l'art. 6 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento prevede che prima di entrare in funzione gli Ufficiali d'esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati giurano o promettono davanti al Pretore del rispettivo circondario. Ora, è opportuno che anche per i funzionari degli Uffici di esecuzione e fallimenti il giuramento venga sostituito dalla dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi;
4. parimenti, anche l'art. 89 cpv. 2 della legge organica patriziale prescrive, per il Presidente, i membri e i supplenti dell'ufficio patriziale, il giuramento o la promessa solenne; pure in questo caso viene introdotta la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi;

Art. 93 - Elezione del Consiglio comunale: quoziente elettorale, ripartizione

La proposta del CdS contiene l'introduzione del sistema Hagenbach-Bischoff per la nomina dei municipi all'art. 91 (testo messaggio). In ragione di quanto detto all'inizio, questa modifica fa parte delle tre di massima difficoltà e viene lasciata in sospeso. L'art. 90 (testo messaggio) deve pertanto essere modificato, riprendendo l'art. 161 della vecchia legge. Nella marginale bisogna introdurre "Elezione... e del Municipio " La nuova formulazione della norma che non muta la sostanza del citato art. 161 è la seguente:

¹*Per l'elezione del Consiglio comunale e del Municipio, la ripartizione dei seggi tra i gruppi si effettua in base al quoziente elettorale costituito dalla somma dei voti conseguiti dai singoli gruppi per il Consiglio comunale, rispettivamente per il Municipio, divisa per il numero dei seggi, se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.*

²*Ciascun gruppo ha diritto di avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero di voti da esso conseguiti.*

³*Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione*

⁴*I seggi non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni.*

⁵*In caso di parità di frazione, la precedenza sarà data al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti, se i gruppi a parità di frazione hanno pari voti, decide la sorte.*

⁶*I seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che oltre il quoziente ha ottenuto la maggior frazione.*

Art. 91 (testo messaggio) - Elezione del municipio: quoziente elettorale, ripartizione

Cade per le ragioni dette prima, risulta inglobato nell'art. 93.

Art. 95 - Facoltà di ulteriore designazione

Il termine di tre giorni contenuto nel messaggio è ritenuto troppo breve. Esso ha posto dei problemi in occasione delle elezioni comunali del 1996 sia per i Municipi sia per i Consigli comunali.

La Commissione ritiene di prolungare questo termine a 10 giorni. Una misura che permette alle entità locali di rispettare il termine (perentorio) e nel contempo non penalizza gli altri obblighi istituzionali.

Art. 112 - Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

La norma (art. 110 testo messaggio) secondo cui chi accede ad una carica rilascia una dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi è stata completata con l'inserimento del testo della relativa formula.

Art. 114 - Finanziamenti dei gruppi politici e delle campagne elettorali

a) partiti e movimenti politici

È opportuno innanzitutto ricordare che il Gran Consiglio ha accolto recentemente l'iniziativa parlamentare generica Menghetti/Merlini finalizzata ad ottenere trasparenza circa l'origine dei fondi usati da candidati e partiti in occasione delle campagne elettorali, rispettivamente a valutare l'opportunità di stabilire norme sulle spese elettorali per salvaguardare le condizioni di equità. La Commissione speciale Costituzione e diritti politici esprimendosi favorevolmente in merito al testo dell'iniziativa nel suo rapporto del 5 marzo 1997 ha suggerito di affrontare tre punti essenziali sollevati dagli autori dell'atto parlamentare:

- l'obbligo di notifica dei mezzi finanziari impiegati e la loro provenienza;
- la fissazione di un limite massimo di spesa;
- l'eventualità di sanzionare i contravventori.

Gli art. 114 e 115 del disegno di legge si limitano sostanzialmente ad affrontare e risolvere il problema relativo alla trasparenza circa l'origine dei fondi usati da candidati, partiti e movimenti politici in occasione delle campagne elettorali.

La trasparenza dei finanziamenti dei partiti e dei candidati è certamente fondamentale in tutta l'ottica dei diritti politici, poiché contribuisce a regolare il processo di formazione della volontà popolare. È opportuno infatti che l'elettore sia informato precisamente sulla provenienza dei fondi dei candidati e partiti per potere valutare e decidere liberamente a chi attribuire le sue preferenze.

Il giurista Tiziano Balmelli, nel suo articolo pubblicato sulla RDAT 1-1997, rileva che l'assenza di un qualsiasi tetto di spesa elettorale rischierebbe di vanificare ogni altro tipo di intervento. Le diverse soluzioni già in auge a livello internazionale confermano la possibilità, la praticabilità e l'efficacia di un intervento legislativo sulle spese elettorali. Evidentemente esistono ampi margini di manovra che consentono di valutare anche politicamente il limite che si desidera e si vuole raggiungere. La discussione commissionale è stata ampia. La convinzione di tutti è che occorre introdurre questi nuovi articoli. Le differenze si sono manifestate sulla entità e cioè sul massimo di spesa nonché sulla differenziazione tra fondi propri e quelli di terzi. Una prima osservazione alla proposta governativa è stata quella che la somma limite di fr. 10'000.- (cpv. 1 dell'art. 114) potrebbe

essere facilmente aggirata con più finanziamenti tutti inferiori a detta somma. Per evitare questo possibile aggiramento della norma, la Commissione propone di stralciare "... dei singoli" e di specificare solo la somma di fr. 10'000.- aggiungendo annui. Al cpv. 2 è introdotto immediatamente dopo "... provvedere a pubblicare nel Foglio ufficiale". Questo per indicare l'urgenza della segnalazione, affinché l'efficacia della norma non venga vanificata da tempi troppo lunghi. D'altra parte la Commissione ha convenuto che la normativa deve, per il momento, rivolgersi solamente alle elezioni cantonali, da qui la necessità di introdurre il termine cantonali nella marginale.

Nella Commissione si sono levate alcune voci che, pur sostenendo la necessità di trovare una regolamentazione (soprattutto per i candidati - art. 115), ritengono eccessivamente penalizzanti le norme che concernono i partiti. A parere di alcuni commissari, le organizzazioni partitiche saranno gravemente penalizzate da questa nuova norma. Essa potrebbe essere usata come motivo per non più "sponsorizzare" i partiti, soprattutto in un momento in cui tutti tendono a tagliare certe uscite.

Art. 115 - b) candidati

Per le considerazioni generali vale quanto detto all'articolo precedente. La discussione si è concentrata soprattutto sull'entità del tetto massimo del finanziamento, novità introdotta dalla Commissione. Dopo ampia discussione, si è deciso di proporre uno di fr. 50'000.- concernente tuttavia solamente i finanziamenti di terzi. Ognuno è infatti libero di disporre delle proprie fortune come meglio desidera. Sono infatti i finanziamenti di terzi che potrebbero pregiudicare l'indipendenza dell'eletto nell'esecuzione delle proprie funzioni. Non tutti i commissari sono d'accordo su questa soluzione perché, a loro parere, non risolve il problema.

Nei finanziamenti di terzi vanno conteggiati, tradotti in franchi, anche possibili contributi indiretti, come potrebbe ad esempio essere la messa a disposizione di cartelloni pubblicitari o altro.

Anche sull'entità della multa c'è stata discussione. La proposta di fr. 5'000.- del messaggio è stata ritenuta troppo bassa da alcuni che avrebbero voluto raddoppiarla. Si è così giunti al compromesso di fr. 7'000.-.

L'art. 115 è quindi stato approvato con tre modifiche del testo governativo: stralcio di "singoli" al cpv. 1; introduzione di un cpv. 2 che recita "I finanziamenti non possono eccedere l'importo di fr. 50'000.-" con chiaro riferimento ai terzi, nel cpv. 1 definiti donatori. Resta quindi libero l'utilizzo delle proprie disponibilità. Infine, come già detto la multa potrà andare fino a fr. 7'000.-.

Art. 147 - Autorità competente

Per l'iniziativa legislativa e il referendum dei Comuni, la discussione si è aperta a tre possibilità: la proposta del messaggio che delega la decisione circa l'autorità competente al regolamento comunale, la proposta di lasciare sempre e comunque la competenza al legislativo e infine la delega di detta decisione al Municipio solo per quanto attiene il referendum, mentre che la stessa spetterebbe sempre al legislativo per l'iniziativa.

La Commissione ha ritenuto che il legislativo deve sempre mantenere le sue prerogative e ha quindi deciso lo stralcio di "... *salvo disposizione contraria del regolamento comunale*".

Art. 167 - Obbligatorietà della carica

Una proposta avrebbe voluto rendere meno drastico il cpv. 2. La Commissione non ha modificato il testo del disegno di legge, ritenendo importante una sanzione esemplare per chi disattende la scelta popolare senza giustificati motivi.

ALLEGATO DI MODIFICA E ABROGAZIONE DI LEGGI

A. - Modifiche

I. Modifica della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

art. 48a - Iniziativa in materia di revisione particolare della Costituzione

Non viene ripresa questa modifica proposta dal messaggio, essendo la questione già stata risolta con la recente modificazione della LGC/CdS.

(cfr. art. 48b nuovo, introdotto dalla L 8.6.1998 - BU 98, 258)

IV. - Modifica della legge organica giudiziaria civile e penale

art. 73 - Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

Vedi commento ad art. 86, punti 1 e 2.

V. (nuovo) - Modifica della legge sull'onorario e sulla previdenza a favore dei membri del Consiglio di Stato

art. 2a - c) per parentela

La Commissione ha ritenuto di completare i casi di incompatibilità per i membri del Consiglio di Stato con l'introduzione di un art. 2a per quelli dovuti a legami di parentela.

VI. (nuovo) - Modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

art. 6 - Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

Vedi commento ad art. 86, punto 3.

VII. - Modifica della legge patriziale

art. 89 cpv. 2 - Periodo di elezione, dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

Vedi commento ad art. 86, punto 4.

B. - Abrogazioni

L'inserimento nella presente legge delle norme concernenti l'esclusione dai diritti politici dell'interdetto per infermità o debolezza mentali e incapacità di discernimento (art. 11 a 14) comporta la necessaria abrogazione degli articoli sul diritto di voto della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983 (art. 46, 47 e 48).

RIASSUNTO DELLE DECISIONI

La Commissione dei diritti politici e la sua sottocommissione hanno dato seguito alle decisioni di fondo prese al momento dell'entrata in materia sulla nuova legge elettorale. In particolare sono stati esaminati i dieci punti che risultavano controversi, pur con differenti gradi di difficoltà.

Così sono stati messi da parte i tre nodi che non erano risolvibili in tempi brevi e precisamente:

- ◆ **possibilità o meno di congiunzione delle liste:** la relativa norma, che non figurava nel disegno di legge governativo, è stata reintrodotta con l'art. 65 che riprende sostanzialmente l'art. 38 della vecchia legge sulle votazioni
- ◆ **accesso al Gran Consiglio per i funzionari statali e i docenti:** il problema che non figurava nel disegno di legge non è stato affrontato
- ◆ **introduzione del sistema Hagenbach-Bischoff per i Municipi:** si tratta dell'art. 91 (testo messaggio) che è stato stralciato. Di conseguenza è stato completato l'art. 93 con le vecchie regole.

I tre nodi di seconda difficoltà sono stati affrontati con i seguenti risultati:

- ◆ **voto per corrispondenza per le votazioni - art. 29 (testo messaggio):** bocciato dalla Commissione.
- ◆ **aumento di firme per completare le liste:** l'art. 58 è una soluzione di compromesso. La Commissione fa precise proposte al Parlamento
- ◆ **obbligo di versare una cauzione per presentare le liste:** anche su questo problema, art. 61, la Commissione ha scelto la linea del compromesso, di cui chiede l'approvazione.

Restavano infine i quattro nodi considerati di piccola difficoltà che hanno ricevuto le seguenti risposte:

- ◆ **scheda senza intestazione:** è stata tacitamente accettata anche se esistono diverse perplessità, in particolare sul suo peso (art. 37 lett. b)
- ◆ **obbligo di accettare la carica:** è stata accettata la proposta di sanzioni così come proposta dal CdS (v. art. 76)
- ◆ **dichiarazione di fedeltà:** pur con alcune perplessità da parte di diversi commissari, la proposta è stata accettata (art. 86)
- ◆ **trasparenza dei finanziamenti nelle campagne elettorali per i partiti e per i candidati (art. 114 e 115):** la Commissione ha completato la proposta governativa con alcune aggiunte.

CONCLUSIONI

La Commissione dei diritti politici, seguendo le decisioni prese e conscia della necessità di concludere i lavori in tempo utile per rendere operativa la legge per le prossime votazioni cantonali dell'aprile 1999 nelle quali verranno rinnovati Governo e Parlamento, ha cercato di trovare soluzioni che dovrebbero raccogliere il parere favorevole di una ampia maggioranza. Non si esclude, ovviamente, che ci saranno degli emendamenti su punti particolari. Tuttavia l'accordo di fondo tra i partiti rappresentati nella Commissione è quello di non toccare i tre nodi di primaria difficoltà.



Con queste osservazioni, si invita il Gran Consiglio ad approvare la nuova legge sui diritti politici in discussione, così come allegata al presente rapporto.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Tullio Righinetti, relatore
Adobati - Allidi-Cavalleri - Bergonzoli E. -
Bernasconi, con riserva - Capoferri -
Gendotti - Jelmini - Lepori Colombo -
Menghetti - Mombelli - Nosedà -
Righetti - Verda

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 maggio 1998 no. 4754 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

**Campo di
applicazione;
definizione**

¹La presente legge si applica alle votazioni ed alle elezioni popolari cantonali e comunali, all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato.

²Essa si applica alle votazioni federali e all'elezione del Consiglio nazionale, come pure all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.

³E' votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell'intero Cantone o nel Circolo.

TITOLO II - DIRITTI POLITICI

Articolo 2

**Diritto di voto;
condizioni:**

**a) in materia
comunale**

Ha diritto di voto in materia comunale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti.

Articolo 3

**b) in materia
cantonale**

Ha diritto di voto in materia cantonale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da cinque

giorni in un Comune del Cantone;

b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti.

Articolo 4

**c) in materia
federale**

Ha diritto di voto in materia federale:

a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;

b) ogni cittadino svizzero all'estero secondo le norme della legislazione federale.

Articolo 5

**Cambiamento di
domicilio**

¹Nel caso di cambiamento di domicilio, i tre mesi, rispettivamente i cinque giorni, per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorrono dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune ove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.

²Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante i tre mesi necessari per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale, rispettivamente durante i cinque giorni necessari per l'acquisto del diritto di voto in materia cantonale, esercita tale diritto nel Comune del precedente domicilio.

Articolo 6

**Catalogo elettorale
a) principio**

¹L'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.

²Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta prima iscritto in quello di un altro.

³Il catalogo è pubblico. Il regolamento ne disciplina la forma, il contenuto e i modi di consultazione.

Articolo 7

b) pubblicazione

I Municipi pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre. Vi sono iscritti d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nell'anno per il quale il catalogo è allestito.

Articolo 8

c) aggiornamento

¹Il catalogo deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.

²Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 161 e 162.

³Dell'iscrizione e della radiazione viene data inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.

Articolo 9

Diritto di eleggibilità a) elezioni cantonali

¹Nelle elezioni popolari cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.

²L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno della proclamazione degli eletti.

³Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 10

b) elezioni comunali

Nelle elezioni popolari comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune.

Articolo 11

E' escluso dai diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.

Esclusione dai diritti politici a) principio

Articolo 12

b) accertamento della capacità di discernimento

L'accertamento della capacità di discernimento avviene d'ufficio:

a) *in caso di interdetto collocato in una Unità terapeutica riabilitativa (UTR), dall'équipe interdisciplinare;*

b) in caso di interdetto non collocato in una UTR, dal direttore del settore ai sensi della legge sull'assistenza sociopsichiatrica, sentita, se necessario, la delegazione tutoria competente.

Articolo 13

c) ricorso

Contro la decisione, di cui all'art. 12, è dato ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione giuridica prevista dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

Articolo 14

d) notifica

Le decisioni cresciute in giudicato sono immediatamente notificate al Comune di domicilio dell'interessato.

TITOLO III - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Capitolo I - Luogo

Articolo 15

Principio Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio.

Articolo 16

Ticinesi all'estero Il cittadino ticinese all'estero esercita il diritto di voto nel Comune di attinenza, a meno che abbia fatto richiesta di iscrizione nel catalogo elettorale del suo ultimo domicilio o del Comune della famiglia al momento della notifica di partenza all'estero.

Articolo 17

**Eccezione:
voto nel Comune
di residenza** In caso di votazioni e di elezioni cantonali a circondario unico o di votazioni o di elezioni federali, l'elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto nel Comune dove giustifica di risiedere, purché ne faccia domanda al Municipio del Comune di residenza entro le ore 18.00 del martedì antecedente la votazione presentando l'attestazione di capacità elettorale rilasciata dal Comune di domicilio.

Capitolo II - Convocazione delle assemblee

Articolo 18

**Convocazione
per le votazioni
o le elezioni
a) cantonali
e federali**

¹Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:

- a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

²Il decreto indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati.

³Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.

Articolo 19

b) comunali

¹Il Municipio convoca l'assemblea mediante risoluzione da pubblicare all'albo:

- a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno

dell'elezione.

²La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati.

³Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia comunale.

Capitolo III - Uffici elettorali - locali di voto

Articolo 20

Competenze

¹L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati.

²Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l'elenco dei votanti.

³Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita agli uffici cantonali di spoglio.

⁴L'ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell'ordine, l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

Articolo 21

Composizione e funzionamento

¹L'ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

²Il Municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale.

³La carica di membro e di supplente è obbligatoria.

⁴Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ufficio elettorale.

Articolo 22

Numero; ufficio principale

¹Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all'albo, il numero degli uffici elettorali, tenendo conto delle frazioni, dei quartieri o dei circondari e ne stabilisce la giurisdizione in base al numero degli iscritti in catalogo.

²Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.

³Il cittadino esercita il diritto di voto presso l'ufficio elettorale della sua

giurisdizione.

⁴Nei Comuni aventi più uffici, il Municipio designa l'ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, rifacendo, ove fosse necessario, lo spoglio delle schede.

Articolo 23

Delegati

¹In caso di elezioni, i gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali.

²Pari diritto è conferito in caso di votazioni ai gruppi politici ed ai comitati di sostegno costituitisi per l'occasione.

³I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale.

Le osservazioni ed i reclami dei delegati sono registrati a verbale.

Articolo 24

Edifici e locali di voto

¹Le operazioni di voto e di spoglio di ogni votazione ed elezione si svolgono alla sede del Municipio o in altro edificio pubblico designato dal Municipio.

²Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un'urna di voto.

Capitolo IV - Materiale di voto

Articolo 25

Schede, testi in votazione: stampa e fornitura

¹L'autorità competente provvede per ogni votazione o elezione alla stampa ed alla fornitura delle schede e dell'altro materiale di voto occorrente.

²Il regolamento stabilisce la forma, il contenuto della scheda e del facsimile.

³L'autorità competente mette a disposizione dei cittadini:

- a) nel caso di votazione, i testi in votazione e può allegare una breve ed oggettiva spiegazione;
- b) nel caso di elezioni, le schede, l'elenco dei gruppi e dei candidati, una breve guida elettorale.

Articolo 26

Distribuzione del materiale di voto

¹Il Municipio invia al domicilio di ogni cittadino il materiale di voto relativo alla singola votazione o elezione, al più tardi dieci giorni prima della data della votazione o elezione, rispettivamente tre settimane

prima nel caso di votazione o elezione federale.
Per l'elezione del Sindaco il termine è ridotto a cinque giorni.

²Nell'elezione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, dei Consigli comunali, dei Municipi, del Sindaco, dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti, fatta eccezione per i casi in cui è autorizzato il voto per corrispondenza, non ha luogo la distribuzione delle schede al domicilio degli elettori. Le schede vengono ritirate dagli elettori all'ufficio elettorale al momento delle operazioni di voto.

Capitolo V - Operazioni di voto

Articolo 27

Orari

¹Le operazioni di voto hanno luogo:

- a) il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
- b) la domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- c) il sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei Comuni con più di 600 iscritti in catalogo.

²Un'estensione degli orari e dei giorni per le operazioni di voto a partire dal giovedì precedente può essere stabilita:

- a) per le votazioni ed elezioni cantonali e federali dal Consiglio di Stato;
- b) per le votazioni ed elezioni comunali dal Municipio.

³L'ufficio elettorale può anticipare la chiusura delle operazioni di voto se tutti gli aventi diritto di voto hanno votato.

Articolo 28

Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

Alla sospensione delle operazioni di voto l'ufficio elettorale mette sotto custodia il materiale di voto, le schede ed i dati relativi ai votanti. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale.

Capitolo VI - Espressione del voto

Articolo 29

Principio

¹L'avente diritto di voto si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità.

Se occorre, ottenuto il materiale di voto, si reca in cabina per esprimere il voto.

²In seguito, va direttamente all'urna e su invito del presidente vi depone la scheda; dopo di che lascia immediatamente il locale e l'edificio dove si svolgono le operazioni di voto.

Articolo 30

Agevolazioni

a) voto accompagnato

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

Articolo 31

b) voto anticipato

L'avente diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto per qualsiasi tipo di votazione o elezione a partire dal lunedì antecedente il giorno della votazione o dell'elezione.

Articolo 32

c) voto per corrispondenza nelle votazioni e nelle elezioni cantonali e comunali

L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza nelle votazioni e nelle elezioni cantonali e comunali, tramite il servizio postale, a condizione che sia:

- a) impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;
- b) impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un'attestazione di degenza;
- c) impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;
- d) detenuto in un carcere sito nel Cantone;
- e) *in servizio militare o presti servizio nella protezione civile.*

Articolo 33

Procedura per il voto agevolato

Il Consiglio di Stato fissa le norme che disciplinano il voto agevolato ritenuto che:

- a) il voto anticipato e quello per corrispondenza conta soltanto se l'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale il giorno della votazione o dell'elezione;
- b) il voto per corrispondenza è ammesso dal momento in cui il materiale di voto è a disposizione delle cancellerie comunali, il più presto tre settimane innanzi la data della votazione;
- c) le schede pervenute dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione.

Articolo 34

Ticinesi all'estero

Per il ticinese all'estero si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza, fatta eccezione per le votazioni ed elezioni comunali, per le quali il voto per corrispondenza non è ammesso.

Articolo 35

Espressione del voto 1. nelle votazioni

Il voto si esprime con la formula "sì" o "no" nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda eventuale o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.

Articolo 36

2. nelle elezioni a) a maggioranza assoluta

L'elettore vota di proprio pugno completando la scheda senza intestazione o usando la scheda con intestazione della lista, aggiungendo o cancellando il nome di candidati eleggibili.

Articolo 37

b) con la proporzionale

¹L'elettore vota di proprio pugno facendo uso delle seguenti possibilità:

a) con intestazione della lista:

- esprimendo il voto per la lista prescelta, apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta con voto personale automatico a tutti i candidati di questa lista;
- esprimendo il voto per la lista prescelta e dando inoltre voti preferenziali a candidati di questa lista e/o di altre liste, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;

b) senza intestazione della lista:

- esprimendo voti a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti.

²Per ogni scheda il limite massimo dei voti preferenziali è fissato come segue:

- a) fino al massimo di tre nelle elezioni del Consiglio di Stato;
- b) fino ad un massimo di venti nelle elezioni del Gran Consiglio e della Costituente;
- c) fino ad un massimo di dieci nei Consigli comunali aventi trenta membri e meno, e fino ad un massimo di quindici nei Consigli comunali aventi più di trenta membri;
- d) fino ad un massimo corrispondente alla metà degli eleggendi nelle elezioni dei Giudici di pace supplenti e dei Municipi, ritenuto che se il numero degli eleggendi non è divisibile per due, il quoziente viene arrotondato alla cifra superiore.

³Per la lista con intestazione, se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

⁴Nel caso in cui l'elettore intesta la scheda a più liste vengono considerate unicamente le preferenze espresse ai candidati.

TITOLO IV - SPOGLIO

Articolo 38

**Principio:
spoglio cantonale,
spoglio comunale**

¹Lo spoglio cantonale avviene per le elezioni con il sistema proporzionale.

²Lo spoglio comunale avviene per tutte le votazioni, per le elezioni con il sistema maggioritario e per gli altri casi previsti dalla legge. Per l'elezione del Consiglio nazionale lo spoglio può avvenire in forma raggruppata per più Comuni.

³Per l'elezione del Consiglio nazionale, lo spoglio può avvenire sulla base di un programma informatico stabilito dal Consiglio di Stato, omologato dalla Cancelleria federale, e in forma raggruppata per più Comuni.

⁴Per tutte le votazioni ed elezioni, terminate le operazioni di voto, lo spoglio procede a porte chiuse.

⁵Il regolamento stabilisce ogni altra modalità relativa alle operazioni di spoglio.

Articolo 39

**Operazioni di spoglio
1. spoglio comunale**

L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di voto, procede:

- a) *al conteggio delle schede rinvenute nell'urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;*
- b) a numerare le schede e a pronunciarsi sulle medesime;
- c) a verbalizzare le decisioni adottate.

Articolo 40

**2. spoglio
cantonale
a) ufficio elettorale**

L'ufficio elettorale procede:

- a) a stabilire il numero delle schede rinvenute nell'urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
- b) a numerare le schede;
- c) a verbalizzare le operazioni effettuate.

Articolo 41

**b) ufficio di spoglio
cantonale**

¹Ogni ufficio cantonale di spoglio è costituito di tre membri. Il presidente dev'essere un magistrato dell'ordine giudiziario.

²Non possono assumere funzione alcuna negli uffici di spoglio i candidati alla elezione per la quale l'ufficio è costituito.

³L'ufficio cantonale di spoglio procede:

- a) alla verifica del conteggio degli uffici elettorali;
- b) al rilevamento ed alla ripresa dei dati contenuti nelle schede.

**Conteggio delle
schede e dei voti
nel caso di spoglio
cantonale**

⁴Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.

Articolo 42

¹L'ufficio cantonale di spoglio procede al conteggio delle schede e dei voti.

²Il conteggio avviene considerando:

- a) i voti emessi, cioè i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo, più quelli preferenziali ottenuti su altra lista;
- b) i voti non emessi, cioè i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi. Per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;
- c) i voti ottenuti da singoli candidati sulla scheda non intestata.

³I voti non espressi, in bianco sulla scheda non intestata, non vengono considerati nel conteggio.

⁴Ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi, più i voti ottenuti da propri candidati sulle schede senza intestazione.

⁵Per l'allestimento della graduatoria dei candidati è attribuito ad ogni candidato un numero di schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso candidato.

⁶La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone.

Articolo 43

**Schede non
computabili**

Nelle votazioni ed elezioni le schede bianche e nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

Articolo 44

**Nullità delle
schede**

¹Sono nulle le schede che:

- a) portano segni di riconoscimento;
- b) recano espressioni estranee alla votazione o all'elezione;
- c) non sono ufficiali;
- d) sono illeggibili;
- e) sono completate o modificate non a mano;
- f) sono intestate a più liste o a nessuna di esse e recano un numero di voti preferenziali superiore a quello massimo consentito;
- g) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.

²Nelle elezioni con il sistema maggioritario, sono inoltre nulle le schede

che:

- a) portano nome di persona che non è tra i candidati;
- b) portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Articolo 45

Trasmissione del materiale di voto:
a) in generale

¹L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di spoglio, trasmette all'ufficio cantonale i risultati del Comune ed il materiale della votazione o dell'elezione federale o cantonale.

²L'ufficio elettorale trasmette copia dell'elenco dei votanti e del verbale al Municipio.

³Le norme per la custodia del materiale di voto durante le operazioni di trasmissione e di spoglio sono stabilite dal Consiglio di Stato.

Articolo 46

b) nelle elezioni con spoglio cantonale

Nelle elezioni con spoglio cantonale l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle suddette operazioni, l'elenco dei votanti e le schede votate e non votate rinvenute nell'urna.

Articolo 47

Proclamazione dei risultati:
a) nelle votazioni nelle elezioni comunali complementari

¹Ultimate le operazioni, il presidente dell'ufficio procede alla lettura del verbale elettorale e alla proclamazione dei risultati.

²Nelle elezioni complementari stabilisce inoltre:

- a) i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;
- b) la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

Articolo 48

b) nelle altre votazioni o elezioni

¹A spoglio ultimato l'ufficio cantonale di accertamento procede alla proclamazione dei risultati.

²Nelle elezioni stabilisce inoltre:

- a) i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;
- b) la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

Articolo 49

Pubblicazione dei risultati:
a) nelle votazioni e nelle elezioni comunali complementari

Il verbale delle operazioni e la proclamazione dei risultati sono pubblicati dal Sindaco all'albo comunale il giorno successivo alla proclamazione.

Articolo 50

**b) nelle altre
votazioni o
elezioni**

Il verbale delle operazioni dell'ufficio cantonale di accertamento e la proclamazione dei risultati sono pubblicati dall'ufficio di accertamento entro otto giorni nel Foglio ufficiale dal presidente.

Articolo 51

**Ufficio cantonale
d'accertamento:**

a) compiti

¹L'ufficio cantonale di accertamento, costituito a norma degli articoli seguenti, ad eccezione delle votazioni comunali, dell'elezione del Sindaco e delle elezioni complementari comunali, ha il compito:

- a) di decidere sulle questioni relative alle schede contestate nelle operazioni di spoglio davanti agli uffici elettorali comunali;
- b) di stabilire i risultati della votazione o dell'elezione;
- c) di procedere alla proclamazione dei risultati e dei candidati eletti in caso di elezione e alla pubblicazione dei risultati;
- d) nei casi di elezione con il sistema proporzionale di determinare il quoziente elettorale ed eseguire la ripartizione fra i diversi gruppi.

²Ogni altra questione, per cui fosse eventualmente pendente ricorso, è decisa dall'autorità competente investita del ricorso medesimo.

Articolo 52

**b) risultati da
pubblicare**

¹Per risultati da pubblicare s'intendono:

- a) il numero dei votanti;
- b) il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
- c) nelle elezioni con la proporzionale, il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
- d) il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
- e) il quoziente elettorale;
- f) il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
- g) la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).

²Nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre:

- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenza anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
- c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

Articolo 53

c) composizione

L'ufficio cantonale di accertamento è costituito dal Consiglio di Stato, tranne nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato e di elezioni con spoglio cantonale; per quest'ultime l'ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici del Tribunale d'appello da esso designati.

Articolo 54

d) delegati dei gruppi, personale ausiliario

Alle deliberazioni dell'ufficio cantonale di accertamento possono partecipare oltre ai membri dell'ufficio, il personale designato dal Consiglio di Stato e un delegato per ogni lista o gruppo. Ai delegati si applica l'art. 23 cpv. 3.

Articolo 55

Conservazione del materiale di voto

¹Il materiale delle votazioni ed elezioni è trasmesso, a spoglio ultimato, in plico sigillato alla Cancelleria dello Stato.

²Il materiale delle votazioni ed elezioni comunali complementari è custodito dal Municipio. In caso di ricorso, il materiale è a disposizione del Consiglio di Stato.

Articolo 56

Distruzione del materiale

Il materiale di voto è distrutto dopo un mese dalla pubblicazione dei risultati a cura dell'autorità competente per la custodia, se non sono pendenti ricorsi.

In caso di ricorso, il materiale è distrutto entro un mese dall'intimazione della decisione definitiva.

Prima di procedere alla distruzione del materiale, di cui viene tenuto verbale, si deve constatare che il materiale non è stato manomesso.

TITOLO V - ELEZIONI

Capitolo I - Presentazione delle candidature

Articolo 57

Obbligatorietà della proposta

¹Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di candidati.

²Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingue dalle altre.

Articolo 58

Proponenti

¹La proposta deve essere firmata:

a) per le elezioni comunali da cinque elettori nei Comuni aventi meno di trecento elettori; da dieci elettori nei Comuni tra

trecento e mille elettori; da venti elettori nei Comuni aventi mille e più elettori;

- b) per le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della Costituente da cinquanta elettori;
- c) per ogni altra elezione da trenta elettori.

²Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

³Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

⁴I proponenti devono sottoscrivere la proposta indicando di proprio pugno il cognome, nome, data completa di nascita e domicilio.

Rappresentanza dei proponenti

Articolo 59

¹I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

²In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Articolo 60

Candidature

¹Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste.

²I candidati devono essere unicamente designati con cognome, nome, data completa di nascita e domicilio.

³Nella proposta deve essere unita la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato.

⁴I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati.

⁵Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione, la candidatura viene stralciata da tutte le liste.

Articolo 61

Presentazione della proposta: a) deposito, cauzione

¹Le proposte di candidati devono essere depositate in doppio esemplare nel luogo ed entro il termine fissato dal regolamento.

²Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

³All'atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di:

- fr. 100.-- per le proposte che richiedono cinque firmatari;

- fr. 300.-- per le proposte che richiedono dieci firmatari;
- fr. 500.-- per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari;
- fr. 2'000.-- per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.

⁴La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.

Articolo 62

b) esame

¹Il Consiglio di Stato o nelle elezioni comunali il Sindaco esamina le proposte ed assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni:

- a) per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
- b) per sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili;
- c) per stralciare candidati eccedenti;
- d) per completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero inferiore agli eleggendi;
- e) per rimediare a semplici vizi formali.

²I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono firmare la relativa dichiarazione d'accettazione.

³La mancata correzione in tempo utile della proposta da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o la sua mancata adesione comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

⁴La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l'indicazione del diritto di ricorso secondo l'art. 163 della presente legge.

Articolo 63

c) ritiro di proposte e candidati

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione delle proposte.

Articolo 64

d) rinuncia alla candidatura

Ogni candidato può dichiarare al Consiglio di Stato nelle elezioni cantonali e al Sindaco nelle elezioni comunali, per iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta.

Articolo 65

c) congiunzione

¹Nelle elezioni che si svolgono col sistema proporzionale è ammessa la congiunzione delle liste.

²Entro il lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione, a due o più proposte può essere aggiunta la dichiarazione concorde di tutti i proponenti o dei loro rappresentanti a ciò espressamente autorizzati che le liste sono congiunte.

³Ogni gruppo di liste congiunte è considerato come lista unica nei confronti delle altre.

Articolo 66

Liste

¹Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro le ore 18.00 del lunedì successivo a quello di deposito. Tale termine vale anche per le proposte di candidature per l'elezione del Consiglio nazionale.

²Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

³L'ordine di successione dei vari gruppi nella scheda è determinato, di volta in volta, mediante sorteggio, dal Consiglio di Stato rispettivamente dai Municipi nelle elezioni comunali.

⁴In caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità.

⁵I candidati ricevono, un numero progressivo a partire dal numero 1 tenuto conto dell'ordine di successione dei vari gruppi. L'ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta. Se i proponenti non provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico.

Articolo 67

Pubblicazione delle liste

Le liste sono pubblicate con nome dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato, oppure, nel caso di elezioni comunali, all'albo a cura del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Capitolo II - Elezioni tacite, vacanze

Articolo 68

Elezioni tacite

¹Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi la consultazione popolare non ha luogo.

²Di ciò si dà avviso nel Foglio ufficiale nelle elezioni cantonali o all'albo comunale nel caso di elezioni comunali, pubblicando il nome dei candidati non appena le proposte sono definitive.

Articolo 69

**Mancata
presentazione
di candidature,
elezioni prorogate**

¹Se nei termini non vengono proposti candidati, il Consiglio di Stato fissa una nuova data per l'elezione, il termine di presentazione delle proposte e le modalità delle operazioni di voto e di spoglio dell'elezione prorogata.

²Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.

Articolo 70

**Vacanza e
successione:
a) nelle elezioni
con il sistema
proporzionale**

¹Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato del gruppo cui apparteneva il sostituendo e che ha ottenuto, nelle elezioni generali, il maggior numero di voti.

²Qualora la lista fosse esaurita o nel caso in cui le elezioni generali fossero avvenute in forma tacita, il Consiglio di Stato o il Municipio per le elezioni comunali assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.

³I proponenti possono procurare le firme di altri elettori in luogo di quelle non più ottenibili per impossibilità materiali o giuridiche.

⁴Si fa luogo a votazione quando vengono proposti più candidati da parte dei proponenti, o se la proposta non è sottoscritta da almeno un terzo dei precedenti proponenti.

⁵Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione si procede alla presentazione delle candidature come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio o dal Consiglio di Stato.

Articolo 71

**b) nelle elezioni a
maggioranza**

Nel caso di elezione con il sistema della maggioranza, compresa l'elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati, si procede alla presentazione delle candidature come per le elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio o dal Consiglio di Stato.

Capitolo III - Elezione del Gran Consiglio

Articolo 72

**Ripartizione,
quoziente
elettorale**

¹Per l'elezione del Gran Consiglio la ripartizione dei seggi fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale dei voti ottenuti dai singoli gruppi diviso per novanta; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

²Ciascun gruppo ha diritto di avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da esso conseguiti.

³Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

⁴I deputati non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni.

⁵In caso di parità di frazione la precedenza spetta al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a parità di frazione hanno pari voti, decide la sorte.

⁶I seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che oltre il quoziente ha ottenuto la maggior frazione.

Articolo 73

Rappresentanza regionale

¹E' riconosciuto il diritto dei gruppi alla rappresentanza regionale nella nomina del Gran Consiglio.

²A tale scopo sono stabiliti i seguenti circondari:

1. Distretto di Mendrisio
2. Circoli di Lugano, Ceresio, Carona e Pregassona;
3. Circoli di Vezia, Tesserete, Sonvico e Taverne;
4. Circolo di di Agno, Magliasina, Sessa e Breno;
5. Distretto di Vallemaggia;
6. Distretto di Locarno;
7. Distretto di Bellinzona;
8. Distretto di Riviera;
9. Distretto di Blenio;
10. Distretto di Leventina.

³Se un gruppo ha assegnato nella lista a tutti o a parte dei candidati il circondario, i seggi spettanti al gruppo per l'intero vengono così ripartiti:

- a) qualora il numero dei seggi è pari o superiore al numero dei circondari della lista, in un primo riparto si attribuisce un eletto ad ogni circondario che abbia raccolto almeno un terzo del quoziente elettorale;
- b) i seggi restanti sono attribuiti a ciascuno dei circondari in proporzione ai voti conseguiti dal gruppo nel circondario, applicando il quoziente elettorale stabilito dall'art. 72;
- c) eseguita la ripartizione secondo le lettere a) e b), i seggi ancora spettanti al gruppo sono assegnati alle candidature cantonali o se queste ultime non furono poste, alle maggiori frazioni dei circondari che hanno raggiunto il quoziente.

Articolo 74

Facoltà di designazione dopo la ripartizione

¹Se una lista contiene un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano, i proponenti della lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, possono completarla fino al numero di seggi che le sono stati assegnati entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati con atto da inoltrare al presidente dell'ufficio cantonale di accertamento accompagnato dall'adesione scritta dei nuovi candidati.

²Il presidente procede all'esame della notifica come nel caso di deposito di una lista e alla proclamazione degli eletti secondo le norme che regolano l'elezione tacita.

³Se non si intendesse o non si potesse completare la lista, si procede all'elezione complementare conformemente a quanto stabilito dall'art. 78.

Articolo 75

Proclamazione degli eletti

¹Stabilito per ogni gruppo il numero dei seggi spettanti a ciascun circondario ed alle candidature cantonali, l'ufficio proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

²L'elenco dei subentranti di ogni gruppo è suddiviso in candidati di circondario e candidati cantonali.

Articolo 76

Dimissioni

L'eletto che si dimette e il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.

Articolo 77

Subingresso di deputati

¹In caso di vacanza viene proclamato eletto il primo dei candidati subentranti nel circondario, se il sostituendo era stato assegnato al circondario, ed il primo dei candidati subentranti cantonali, se il sostituendo era candidato cantonale.

²Se l'elenco dei subentranti nel circondario è esaurito, si proclama eletto il primo dei candidati cantonali subentranti; se tutti i candidati cantonali sono stati proclamati eletti, spetta al gruppo di designare il subentrante.

³Le credenziali sono rilasciate dall'ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Articolo 78

Elezione in difetto di subentranti

In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione loro spettante, si procede all'elezione complementare ritenuto che:

a) l'elezione complementare di un solo deputato avviene a maggioranza assoluta;

b) l'elezione complementare di due o più deputati, avviene secondo le norme relative alle elezioni generali con l'inflessione che il quoziente, in tal caso, è dato dal totale dei voti di gruppo diviso per il numero dei deputati da eleggere più uno, e che alla ripartizione partecipano anche i gruppi che hanno ottenuto un numero di suffragi superiore alla metà del quoziente.

Articolo 79

Elezione tacita

In caso di elezione tacita i candidati sono proclamati eletti in seduta pubblica dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.

Capitolo IV - Elezione del Consiglio di Stato

Articolo 80

Ripartizione, quoziente elettorale

¹Per l'elezione del Consiglio di Stato la ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentati di uno.

²Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti.

³I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto:

- a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;
- b) che l'operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.

⁴In caso di parità delle frazioni, la precedenza è data al gruppo maggiore; se i gruppi con pari frazioni hanno anche pari voti, decide la sorte.

Articolo 81

Facoltà di designazione dopo la ripartizione

Sono applicabili per analogia le disposizioni di cui agli art. 74 e 78, nel caso in cui una lista porti un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano.

Articolo 82

Proclamazione degli eletti

Stabilito il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo, si proclamano eletti per ogni gruppo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 83

Dimissioni

L'eletto che si dimette e il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.

Articolo 84

Elezione in difetto di subentranti

In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione, si procede all'elezione complementare ritenuto che:

- a) l'elezione complementare di non più di due Consiglieri di Stato avviene a maggioranza assoluta;
- b) l'elezione complementare di tre o più Consiglieri di Stato avviene secondo le norme stabilite per le elezioni generali.

Articolo 85

Elezione tacita

In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti in seduta pubblica dal presidente del Tribunale d'appello, che rilascia loro le credenziali.

Articolo 86

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

¹I Consiglieri di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla data della proclamazione.

²Essi entrano immediatamente in funzione dopo tale atto, contemporaneamente cessano le funzioni dei Consiglieri di Stato non eletti.

Articolo 87

Ineleggibilità

Il Consiglio di Stato decide sull'ineleggibilità di cittadini condannati alla pena di reclusione e di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica al momento del deposito delle candidature.

Capitolo V - Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

Articolo 88

Metodo di elezione

¹I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni col sistema della maggioranza assoluta al primo turno.

²Essi sono sempre rieleggibili.

³L'elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, contemporaneamente all'elezione dei deputati al Consiglio nazionale.

Articolo 89

Elezione tacita

¹In caso di elezione tacita i candidati vengono proclamati eletti dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.

²La proclamazione ha luogo in seduta pubblica il giorno successivo alla data prevista per l'elezione, rispettivamente a quella del subingresso.

Capitolo VI - Elezione dei Giudici di pace e dei loro supplenti

Articolo 90

Sistemi di elezione a) principio

¹I Giudici di pace e i supplenti Giudici di pace sono eletti dal popolo per circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione, col sistema della maggioranza assoluta.

²La proclamazione degli eletti avviene analogamente alle disposizioni di cui all'art. 79.

Articolo 91

b) eccezione

¹Nelle giudicature di pace dove vi sono più supplenti, essi sono eletti dal popolo per circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione, con il sistema proporzionale e con spoglio comunale.

²Sono applicabili per analogia le norme sull'elezione del Gran Consiglio relative al quoziente elettorale, alla ripartizione degli eletti fra i vari gruppi e alla designazione dopo la ripartizione in difetto di subentranti.

Articolo 92

Data dell'elezione

Le elezioni dei Giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato.

Capitolo VII - Elezione del Consiglio comunale e del Municipio

Articolo 93

Elezione del Consiglio comunale e del Municipio: quoziente elettorale, ripartizione

¹Per l'elezione del Consiglio comunale e del Municipio, la ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente elettorale, costituito dalla somma dei voti conseguiti dai singoli gruppi per il Consiglio comunale, rispettivamente per il Municipio, divisa per il numero dei seggi; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

²Ciascun gruppo ha diritto di avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da esso conseguiti.

³Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

⁴I seggi non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni.

⁵In caso di parità di frazione, la precedenza spetta al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a parità di frazione hanno pari voti, decide la sorte.

⁶I seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione

vengono attribuiti al gruppo che oltre il quoziente ha ottenuto la maggior frazione.

Articolo 94

Designazione dei supplenti municipali

¹Le cariche di supplenti municipali sono assegnate ai gruppi che hanno presentato liste proporzionalmente ai suffragi ottenuti nell'elezione del Municipio e secondo l'art. 93.

²Entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei supplenti municipali spettanti al gruppo.

Articolo 95

Facoltà di ulteriore designazione

¹Se il numero dei candidati proposti è inferiore a quello dei seggi spettanti al gruppo, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono completarlo entro dieci giorni dalla proclamazione, mediante notifica alla cancelleria comunale, accompagnato dall'adesione scritta dei nuovi candidati.

²Se non si intendesse o non si potesse completare la lista, si procede all'elezione complementare conformemente a quanto stabilito dall'art. 96.

Articolo 96

Norme speciali

Nel caso di elezione di consiglieri comunali o di municipali in difetto di subentranti, si applicano gli art. 78 e 84.

Articolo 97

Proclamazione degli eletti

Stabilito il numero dei seggi spettanti ad ogni singolo gruppo, si proclamano eletti per ogni gruppo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per la carica di consigliere comunale e di municipale.

Articolo 98

Elezione tacita

¹In caso di elezione tacita, il Giudice di pace, entro il sabato successivo alla data prevista per l'elezione, alla data del subingresso o dalla designazione per difetto di subentrante, proclama eletti in seduta pubblica i municipali e supplenti che rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

²Il Giudice di pace rilascia le credenziali ai municipali eletti.

³Il Municipio nei tre giorni successivi proclama eletti i consiglieri comunali e rilascia loro le credenziali.

Articolo 99

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

¹I municipali ed i supplenti rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Giudice di pace, entro tre giorni dalla data della proclamazione.

²Essi entrano immediatamente in funzione dopo il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi; contemporaneamente cessano le funzioni dei municipali e dei supplenti non eletti.

Articolo 100

Dimissioni

L'eletto che si dimette ed il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.

Capitolo VIII - Elezione del Sindaco

Articolo 101

Elezione
a) sistema, data

¹Il Sindaco viene eletto fra i municipali per scrutinio segreto, col sistema della maggioranza assoluta, la terza domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.

²Egli sta in carica fino al giorno in cui entra in funzione il Municipio di nuova elezione ed è sempre rieleggibile.

Articolo 102

b) convocazione dell'assemblea

¹L'avviso di convocazione dell'assemblea con l'indicazione della data dell'elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è esposto all'albo il lunedì successivo alla data fissata per l'elezione del Municipio.

²Le proposte dei candidati alla carica di Sindaco devono essere presentate alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo all'elezione del Municipio, secondo le disposizioni generali di cui alla presente legge.

Articolo 103

Elezione tacita

¹In caso di elezione tacita, il Municipio trasmette gli atti al Giudice di pace, che procede, in seduta pubblica, entro tre giorni dalla data prevista per l'elezione, alla proclamazione del Sindaco, che rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

²Il Giudice di pace rilascia le credenziali all'eletto.

Articolo 104

Sindaco ad interim

¹Prima dell'elezione del Sindaco le sue funzioni sono assolte dal municipale che ha ottenuto il maggior numero di voti.

²In caso di parità di voti tra due o più municipali e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assolte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i municipali sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco provvisorio sono assolte dal municipale più anziano per età.

Capitolo IX - Disposizioni varie

Articolo 105

Maggioranza assoluta, definizione

¹La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello dei voti validi e computabili.

²Per il calcolo della maggioranza assoluta le schede bianche e le schede nulle non sono computate.

Articolo 106

Difetto della maggioranza assoluta, ulteriori operazioni di voto

¹Nelle elezioni col sistema della maggioranza assoluta, se quest'ultima non è raggiunta si ripetono le operazioni di voto la terza domenica successiva col sistema della maggioranza relativa.

²Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale in caso di elezioni cantonali e all'albo comunale in caso di elezioni comunali. Sono esclusi dal turno di ballottaggio i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiori al 5 % delle schede valide e computabili.

³Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti fra due o più candidati:

- a) se il seggio da occupare è uno solo, l'operazione di voto viene ripetuta a maggioranza relativa la seconda domenica successiva limitatamente ai candidati che hanno ottenuto l'ugual numero di voti. Verificandosi ancora parità nella terza operazione di voto, l'elezione viene determinata per sorteggio;
- a) se i seggi da occupare sono più di uno, l'elezione viene determinata per sorteggio.

Articolo 107

Ritiro di candidature a operazioni di voto avvenute

¹Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta i proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono ritirare le proposte entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.

Entro il medesimo termine un candidato può rinunciare alla candidatura.

²In questo caso si procede all'immediata pubblicazione nelle forme d'uso.

³Si procede alla nomina in forma tacita quando per il ritiro di proposte, il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi.

Articolo 108

Maggioranza relativa

Nelle elezioni col sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.

Articolo 109

Decesso di un candidato

¹Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, l'autorità competente assegna al rappresentante del gruppo interessato un termine di tre giorni per provvedere alla sua sostituzione e procede alla pubblicazione del nome del nuovo candidato nelle forme d'uso.

²In difetto di sostituzione si presume che il gruppo interessato rinuncia a porre una nuova candidatura.

Articolo 110

Parità di voti fra i candidati

In caso di parità di voti fra i candidati dello stesso gruppo, se il loro numero supera quello degli eletti spettanti al gruppo medesimo, l'ordine di elezione viene determinato per sorteggio.

Articolo 111

Incompatibilità per parentela:
a) nelle elezioni generali

¹Se risultano eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibile appartenenti ad un medesimo gruppo o a gruppi diversi, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.

b) parità di voti

²In caso di parità di voti, l'elezione viene determinata per sorteggio.

c) nelle elezioni complementari

³Verificandosi incompatibilità per parentela a seguito di elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.

d) fra membro e supplente

⁴Se risultano eletti un candidato alla carica principale ed un supplente in grado di parentela incompatibile, appartengano essi al medesimo o a diversi gruppi, si esclude il supplente.

e) rango dell'escluso

⁵L'escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non

eletti.

Articolo 112

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

L'eletto ad una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato dall'Autorità designata, del seguente tenore:

"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

Articolo 113

Opzione

¹L'ufficio che procede alla proclamazione fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il loro diritto di opzione.

²Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

³Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.

⁴L'eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall'elenco dei subentranti.

Articolo 114

Finanziamento dei gruppi politici e delle campagne elettorali cantonali

a) partiti e movimenti politici

¹I partiti e i movimenti politici comunicano annualmente alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10'000.-- annua e l'identità dei donatori.

²La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale.

³Il partito o il movimento politico che contravviene all'obbligo di cui al cpv. 1 viene privato in tutto o in parte del contributo previsto dal decreto legislativo concernente il finanziamento dei gruppi parlamentari con decisione del Consiglio di Stato.

Articolo 115

b) candidati

¹Entro il termine di trenta giorni antecedente la data dell'elezione ogni candidato alle elezioni cantonali deve comunicare alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 1'000.-- e l'identità dei donatori.

²I finanziamenti non possono eccedere l'importo di fr. 50'000.--.

³La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale.

⁴Chi contravviene all'obbligo di cui ai cpv. 1 e 2 è punibile con una multa fino a fr. 7'000.-- inflitta dal Consiglio di Stato. E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

TITOLO VI - INIZIATIVA POPOLARE

Capitolo I - Norme comuni

Articolo 116

Presentazione della domanda

¹I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato da almeno cinque promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

²I promotori devono designare un loro rappresentante.

Articolo 117

Esame della domanda

¹Prima della pubblicazione, la Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge.

²Se il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato fissa al rappresentante un termine di otto giorni per la rettifica.

³In caso di mancata rettifica o quando il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono contrari all'ordine pubblico la domanda è respinta con decisione della cancelleria.

⁴E' riservato l'esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio.

Articolo 118

Requisiti della lista

¹La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il testo dell'iniziativa. Se si tratta di iniziativa con progetto elaborato, non occorre che lo stesso sia riprodotto sulla lista;
- c) l'indicazione con numero e data del Foglio ufficiale nel quale la domanda è stata pubblicata;
- d) una clausola di ritiro incondizionato;
- e) i nomi dei promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro;
- f) il testo dell'art. 120.

²L'inosservanza di una qualunque delle formalità che precedono è motivo di nullità della lista. È pure nulla la lista sulla quale manca l'attestazione dell'autorità comunale prescritta nell'art. 122.

Articolo 119

Firme: numero e termine per la raccolta

¹La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale.

²L'iniziativa che chiede la riforma totale o parziale della Costituzione deve raccogliere l'adesione di almeno diecimila cittadini.

³L'iniziativa in materia legislativa deve raccogliere l'adesione di almeno settemila cittadini.

⁴Le date d'inizio e di scadenza dei termini sono pubblicate nel Foglio ufficiale contemporaneamente alla domanda.

Articolo 120

Apposizione della firma

¹L'avente diritto di voto deve scrivere a mano ed in modo leggibile le proprie generalità su una lista intestata al proprio Comune di domicilio ed apporvi anche la firma.

²Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d'iniziativa.

³Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.--, riservate le penalità previste dal Codice penale.

Articolo 121

Raccolta delle firme

¹La raccolta delle firme è libera.

²I promotori possono deporre le liste presso i Municipi affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.

³Il Sindaco annuncia entro ventiquattro ore l'avvenuto deposito, nonché gli orari di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all'albo.

⁴L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, richiede l'autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta.

Articolo 122

Attestazione di validità delle firme

¹Il Sindaco o il segretario comunale esamina se le firme apposte su ogni lista sono di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

²Stralcia:

- a) le firme plurime, eccetto una;
- b) le firme di cittadini non identificabili;
- c) le firme apposte su liste mancanti dei requisiti di cui all'art. 120;
- d) le firme di non aventi diritto di voto;
- e) le firme consegnate tardivamente.

³Annulla gli spazi non riempiti da firme.

⁴Attesta il numero di firme valide.

⁵Denuncia alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell'attestazione del diritto di voto.

Articolo 123

Termine per la consegna delle liste

¹Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme.

²I promotori o i loro rappresentanti possono ritirare le liste depositate in Municipio. Se le liste non sono ritirate, il Municipio deve trasmettere entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato tutte quelle consegnate entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.

³Liste depositate dopo le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme non possono più essere considerate.

Articolo 124

Accertamento del risultato

¹La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda d'iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.

²Essa può procedere presso l'interessato a controlli dell'effettiva, personale sottoscrizione della lista.

Articolo 125

Pubblicazione del risultato

¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita.

²Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate.

³Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.

Articolo 126

Procedura in caso di più domande

¹In caso di coesistenza di più domande d'iniziativa popolare, ognuna di esse dovrà essere trattata separatamente e sottoposta alla votazione popolare in ordine di data.

²La priorità è determinata dalla data di presentazione del testo della domanda alla Cancelleria dello Stato.

Articolo 127

Ritiro della domanda

¹La domanda d'iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare.

²Le domande di iniziativa legislativa e di revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate in qualsiasi tempo ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle deliberazioni del Gran Consiglio.

³Il ritiro dell'iniziativa è annunciato nel Foglio ufficiale.

Capitolo II - Norme particolari

Articolo 128

Iniziative costituzionali: a) riforma totale

¹Se la domanda d'iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà nominata con le norme stabilite per l'elezione del Gran Consiglio.

²Il Gran Consiglio, rispettivamente la Costituente, deve allestire il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni, dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.

Articolo 129

b) riforma parziale

¹Se la domanda di iniziativa chiede la riforma parziale della Costituzione, la Cancelleria dello Stato la trasmette al Gran Consiglio contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

²Se la domanda d'iniziativa per l'adozione o per la modificazione o abrogazione di più articoli è relativa a materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare d'iniziativa.

Articolo 130

Ricevibilità

Se il numero di firme è raggiunto il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Articolo 131

Forma della domanda d'iniziativa

a) generica e elaborata

¹La domanda d'iniziativa può essere fatta in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

²Nel primo caso il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto di riforma parziale nel senso della domanda.

Esso si avvale del Consiglio di Stato, che in ogni caso può presentare un rapporto.

³È però in sua facoltà di contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.

⁴Nel secondo caso se il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l'accettazione o il rifiuto.

⁵Se non vi aderisce, può elaborare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell'iniziativa.

⁶Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

⁷In ogni caso il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda di iniziativa od opporvi un suo controprogetto entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati relativi alla domanda di iniziativa.

Articolo 132

b) caso particolare: con varianti

¹La domanda di iniziativa generica o elaborata può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

²Nel primo caso il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto di riforma nel senso della domanda. Esso si avvale del Consiglio di Stato, che in ogni caso può presentare un rapporto.

³In entrambi i casi il Gran Consiglio può contrapporre alle varianti un progetto proprio sulla stessa materia.

⁴Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

Articolo 133

**Iniziativa legislativa:
a) modalità della domanda**

¹Ogni domanda di iniziativa in materia legislativa deve comprendere un solo oggetto.

²Se la domanda si riferisce a materia diverse, ciascuno di esse deve formare oggetto di un'iniziativa distinta.

³L'iniziativa può essere presentata in forma generica o in forma di progetto elaborato.

Articolo 134

b) ricevibilità

Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Articolo 135

c) procedura

¹Se la domanda di iniziativa popolare in forma elaborata non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare.

²Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda. Esso si avvale del Consiglio di Stato, che in ogni caso può presentare un rapporto.

³Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l'accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.

⁴Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

⁵In ogni caso il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del risultato della raccolta delle firme o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

⁶Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

Capitolo III - Delle votazioni sulle domande di iniziativa

Articolo 136

Domanda di riforma totale della Costituzione

¹La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.

²Viene sottoposto a votazione popolare il quesito:

"Volete la riforma totale della Costituzione?"

e in caso affermativo:

a) volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio?

oppure

b) volete che il progetto sia elaborato dalla Costituente?

³Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l'elezione della Costituente secondo le modalità per l'elezione del Gran Consiglio.

Articolo 137

Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione

¹La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati delle deliberazioni del Gran Consiglio.

²Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³Se la votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione contiene delle varianti e il Gran Consiglio non contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la prima o la seconda variante rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le varianti e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui entrambe le varianti vengano accettate.

⁴La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁵Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Articolo 138

Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno

Nel caso dell'art. 132 cpv. 3 la votazione avviene in due turni. Nel primo turno i cittadini aventi diritto di voto devono decidere se preferiscono una o l'altra variante.

Nel secondo turno, da tenersi entro sessanta giorni, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la variante risultata vincente o il controprogetto del Gran Consiglio rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui variante e controprogetto vengano accettati.

Articolo 139

Accertamento dei risultati

¹Il Consiglio di Stato mediante decreto accerta l'esito della votazione e pubblica la ricapitolazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

²La pubblicazione dell'atto legislativo accettato avviene nella forma e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 140

**Iniziativa legislativa:
procedura speciale**

¹Non si procede a votazione quando i promotori ritirano la domanda di iniziativa entro otto giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale della deliberazione del Gran Consiglio e quando il Gran Consiglio dichiara di accettare il progetto popolare.

²È riservato il diritto di referendum.

TITOLO VII - REFERENDUM

Articolo 141

**Termine per la raccolta
delle firme**

¹La domanda di referendum deve raccogliere l'adesione di almeno settemila cittadini nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dell'atto soggetto a referendum.

²La data di scadenza del termine di quarantacinque giorni per la raccolta delle firme è pubblicata nel Foglio ufficiale contemporaneamente all'atto legislativo.

Articolo 142

Proponibilità

¹Sottostanno al voto popolare:

- a) Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
- b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.-- o una spesa annua superiore a fr. 250'000.-- per almeno quattro anni;
- c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

²Ogni domanda di referendum deve riferirsi a un solo atto legislativo.

Articolo 143

Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il titolo dell'atto contro il quale il referendum è proposto;
- c) l'indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il

testo è stato pubblicato;
d) il testo dell'art. 120.

Articolo 144

**Procedura:
norme applicabili**

¹La raccolta delle firme, l'attestazione municipale, l'accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.

²I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.

³Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.

Articolo 145

**Pubblicazione
del risultato**

¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.

²Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.

³Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione.

Articolo 146

Votazione

¹Le votazioni in materia di referendum devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della domanda.

²Il Consiglio di Stato accerta mediante decreto l'esito della votazione e pubblica i risultati nel Foglio ufficiale.

³Se la legge o il decreto legislativo sottoposto a votazione popolare ha raccolto la maggioranza dei voti validi, il Consiglio di Stato ne ordina la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

TITOLO VIII - INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDUM DEI COMUNI

Articolo 147

Autorità competente

La presentazione dell'iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall'Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.

Articolo 148

**Iniziativa.
Presentazione della
domanda**

¹I Comuni che intendono proporre un'iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Municipi promotori, alla

Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

²I promotori devono designare un loro rappresentante.

³La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e i nomi dei promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro.

Articolo 149

**Esame della
domanda**

Per l'esame della domanda valgono le disposizioni dell'art. 117.

Articolo 150

**Raccolta e termine
per la consegna
delle adesioni**

¹La raccolta delle adesioni deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale.

²Le adesioni dei Comuni devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato entro le 18.00 dell'ultimo giorno valido per la presentazione dell'iniziativa.

Articolo 151

Referendum

La domanda di referendum deve essere depositata alla Cancelleria dello Stato, munita delle decisioni degli organi comunali competenti, entro le 18.00 dell'ultimo giorno valido per la sua presentazione, vale a dire entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Articolo 152

Altre disposizioni

¹Valgono per analogia le norme dei Titoli VI e VII.

²Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità.

TITOLO IX - DELLA REVOCA DEL CONSIGLIO DI STATO

Articolo 153

**Procedura
preliminare**

¹La domanda di revoca del Consiglio di Stato deve raccogliere l'adesione di almeno quindicimila cittadini nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale.

²La domanda deve essere diretta all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio che accerta e pubblica il risultato, applicando per analogia gli art. 124 e 125.

Articolo 154

Tempo della presentazione

¹La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dell'elezione integrale del Consiglio di Stato.

²La domanda di revoca può essere motivata ed il Consiglio di Stato ha il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.

Articolo 155

Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il testo della domanda. Se la domanda è motivata non occorre riprodurre sulla lista le motivazioni;
- b) l'indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale nel quale la domanda è pubblicata;
- c) il testo dell'art. 120.

Articolo 156

Votazione

La votazione in materia di revoca del Consiglio di Stato deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della domanda.

Articolo 157

Elezione del nuovo Consiglio di Stato

Se la domanda di revoca è accolta in votazione popolare, l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio convoca le assemblee per l'elezione del nuovo Consiglio di Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della votazione.

Articolo 158

Assunzione della carica

¹I membri del Consiglio di Stato revocato restano in carica sino alla loro sostituzione.

²I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

TITOLO X - TERMINI, RIMEDI DI DIRITTO E DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo I - Termini

Articolo 159

Termini

a) in generale

¹ I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi. Essi si reputano ossequiati quando la consegna dell'atto è fatta all'autorità entro le ore 18.00 del giorno della scadenza, rispettivamente all'ufficio postale entro la mezzanotte del giorno della scadenza.

² Il termine che scade in domenica, o in altro giorno festivo ufficiale, è prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.

³ Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell'intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.

Articolo 160

b) nella presentazione delle candidature

Le proposte di candidati, le modificazioni delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all'autorità o all'ufficio competente entro le ore 18.00 del termine ultimo di scadenza.

Capitolo II - Rimedi di diritto

Articolo 161

I. Ricorso

1. contro il catalogo elettorale:

a) principio

¹ Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune.

² Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale federale è riservato il ricorso ai sensi della legislazione federale.

Articolo 162

b) termini

Contro il catalogo elettorale si può ricorrere entro i seguenti termini:

- a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di esposizione;
- b) nel caso di variazione, durante l'intero periodo di pubblicazione della variante medesima.

Articolo 163

2. contro gli atti della procedura preparatoria

¹ Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni come pure di raccolta di firme per iniziative o referendum può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.

² Per atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto.

³ Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.

⁴ Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti

d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma degli art. 164 e 165.

Articolo 164

3. contro votazioni ed elezioni comunali

¹I ricorsi contro le votazioni ed elezioni comunali devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

³I ricorsi al Consiglio di Stato contro la validità di elezioni fatte secondo le norme della presente legge non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

Articolo 165

4. contro votazioni o elezioni cantonali

¹I ricorsi contro le votazioni o elezioni cantonali devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

²Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Articolo 166

5. contro votazioni o elezioni federali

I ricorsi contro le operazioni concernenti una votazione o elezione federale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

Articolo 167

¹Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5'000.-- ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle relative norme di applicazione.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-- dal Consiglio di Stato.

Articolo 168

III. Obbligatorietà della carica

¹Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l'obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

²Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l'elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di fr. 5'000.- all'eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 169

IV. Disposizioni applicabili

Per tutte le infrazioni si applica la legge di procedura per le contravvenzioni.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 170

**Disposizioni di
applicazione;
impiego di ausili
tecnici**

Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni; in particolare per la ripresa automatica dei voti, il calcolo del quoziente elettorale, la ripartizione dei seggi e l'elenco degli eletti e dei non eletti.

Articolo 171

**Disposizione
finale**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

ALLEGATO DI MODIFICA E ABROGAZIONE DI LEGGI

A. MODIFICHE

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984 è modificata come segue:

Art. 9

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

I deputati la cui elezione è stata convalidata assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata.

II.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 47

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata.

Art. 75 cpv. 5

⁵Riconosciutane la regolarità e proponibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo della decisione.

Art. 76 cpv. 5 e 6

⁵Riconosciutane la regolarità e la proponibilità la sottopone al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo della decisione; accompagnandola eventualmente con un controprogetto.

⁶Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

Art. 77

Esame e decisione del Consiglio comunale

¹Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di regolarità e proponibilità della

domanda di iniziativa.

²Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

³Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il Municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

Art. 77a

Votazione popolare

¹Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, sarà sottoposta a votazione popolare entro tre mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.

²Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.

Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁴Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Art. 79

Norme sussidiarie

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 88

Durata della carica

¹Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

²Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Art. 129

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.

III.

La Legge sull'elezione degli uffici e dei consigli patriziali del 25 marzo 1965 è modificata come segue:

Art. 2

Norme sussidiarie

I preliminari per l'elezione e le operazioni di voto e di spoglio si svolgono secondo le disposizioni generali della Legge sull'esercizio dei diritti politici in quanto la presente legge non disponga diversamente, e ciò per quanto concerne:

- a) la convocazione dell'assemblea;
- b) la presentazione delle candidature;
- c) il funzionamento degli uffici elettorali;
- d) i locali di voto;
- e) le operazioni di voto;
- f) le operazioni di spoglio;
- g) la decorrenza dei termini.

IV.

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 73

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

¹I Giudici assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Consiglio di Stato.

²I supplenti ordinari e straordinari assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.

³I Giudici di pace e i loro supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore della relativa giurisdizione.

V.

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 è modificata come segue:

Art. 2a

c) per parentela

¹Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.

²Per cugini germani si intendono i figli e due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.

³Queste disposizioni si applicano anche al Cancelliere dello Stato.

VI.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 6

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

Gli ufficiali d'esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati, prima di entrare in funzione, rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Pretore del rispettivo circondario; quelli del Distretto di Lugano davanti al Presidente della Pretura, quelli del Distretto di Locarno e di Mendrisio davanti al Pretore di Locarno-Città e di Mendrisio-Nord.

VII.

La legge patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 2

Periodo di elezione; dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

²Essi rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Giudice di pace, entro tre giorni dalla data della proclamazione.

B. ABROGAZIONI

Sono abrogati:

1. la Legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e le elezioni del 23 febbraio 1954;
2. la Legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958;
3. la Legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954;
4. gli artt. 44, 84 e 87 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
5. gli artt. 46, 47 e 48 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983;
6. il decreto legislativo circa l'assetto amministrativo delle Terricciolate del 30 dicembre 1920.